



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804
MAIL : cp.bari@lnd.it
PEC : delegazionebari.puglia@lnd.it
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 42 del 15 maggio 2025

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L'OMOFOBIA

Testo da leggere negli stadi prima del calcio d'inizio (16, 17 e 18 Maggio 2025):

“In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la Lega Nazionale Dilettanti scende in campo contro ogni discriminazione.

Con la campagna “Tattiche contro l'omofobia” vogliamo dare un calcio al pregiudizio e dar voce a chi ogni giorno lotta per essere se stesso.”

Per ogni eventuale chiarimento in merito è possibile contattare il Responsabile dell'Area Responsabilità Sociale LND, dott. Luca De Simoni (Ldesimoni@lnd.it)

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 286 del 15.05.2025 del Comitato Regionale Puglia

COMUNICATO UFFICIALE N° 473 DEL 9 MAGGIO 2025

Oggetto: norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 473 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N° 474 DEL 9 MAGGIO 2025

Oggetto: norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 474 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N° 477 DEL 9 MAGGIO 2025

Oggetto: modifiche al Titolo VI delle NOIF

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 477 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N° 478 DEL 9 MAGGIO 2025

Oggetto: Approvazione Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio,

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 478 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N° 479 DEL 9 MAGGIO 2025

Oggetto: Approvazione Manuale applicativo per la redazione dei budget e dei report consuntivi.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 479 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICATO UFFICIALE N° 481 DEL 9 MAGGIO 2025

Oggetto: Modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 481 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

COMUNICAZIONI C.R.

Comunicato Ufficiale n. 286 del 15.05.2025 del Comitato Regionale Puglia

SEGRETERIA

ACCORDI PRELIMINARI EX ART. 105, NOIF (RIF. COMUNICATI UFFICIALI FIGC NN. 285/A E 286/A DEL MAGGIO 2025 E CORRISPONDENTI COMUNICATI UFFICIALI LND NN. 473 E 474 DEL 9 MAGGIO 2025)

Con riferimento a quanto in oggetto, si pubblica, in allegato, una breve guida che, predisposta dai Sistemi Informativi della LND, attiene alle pratiche di accordo preliminare di cui all'art. 105, NOIF, a valere per la stagione sportiva 2025/2026. Ai sensi dell'indicata normativa, in ambito dilettantistico è consentito alle Società e ai/calciaatori/calciaatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della LND, accordi preliminari dal 15 Maggio 2025 e fino al 25 Giugno 2025, purché tali accordi non interessino Società e calciaatori/calciaatrici dello stesso Campionato in costanza di svolgimento dei Campionati stessi. I preliminari pervenuti dopo il 25 Giugno 2025 saranno passati agli atti privi di efficacia.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Comunicato Ufficiale n. 285 del 15.05.2025 del Comitato Regionale Puglia

GRASSROOTS FESTIVAL REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

**Bari (BA) 17 Maggio 2025 – ore 16,00
C.S. "BARI SPORTING CLUB" – S.P. 183**

Allegato comunicato ufficiale nr 285 CR Puglia del 15/05/2025 la brochure relativa all'evento

PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE

**VIRTUS FRANCAVILLA
ASD DIAVOLI ROSSI TARANTO
SSD LEVANTE AZZURRO
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA**

PULCINI FUTSAL CHALLENGE

**ASD SPORTIVAMENTE AMICI
ASD FUTSAL FRIENDS GIOVINAZZO
ASD SPORT SAMMICHELE**

TORNEO MAGICO - FEMMINILE

**ASD PINK SPORT TIME
ASD PINK ALTAMURA
ASD FORTITUDO GROTTAGLIE
ASD FUTSAL CAROVIGNO**

N.B. Le società partecipanti dovranno portare al seguito n. 5 palloni per la fase di riscaldamento dei ragazzi e delle ragazze.

FUN FOOTBALL REGIONALE CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Si comunica che l'edizione 2025 della Manifestazione "FUN FOOTBALL", riservata alle categorie **PICCOLI AMICI** e **PRIMI CALCI**, si svolgerà:

Bari (BA) Domenica 25 Maggio 2025 – ore 10,00
C.S. "BARI SPORTING CLUB" – S.P. 183

Avendo ricevuto un alto numero di richieste di partecipazione, le società che parteciperanno hanno ricevuto mail nella quale è stato chiesto di confermare adesione solo con una categoria interessata.

Sul prossimo comunicato saranno pubblicate le società partecipanti

CONVOCAZIONI CST BARI – TURI

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Prof. Antonio QUARTO**, con riferimento all'attività del Centro di Sviluppo Territoriale Calcio a 5 di BARI - TURI comunica l'elenco delle convocate per il giorno

Lunedì 19 Maggio 2025

Presso il Palazzetto dello Sport – Via Cisterne TURI (BA)

Orario convocazione: **15,00**

Orario allenamento: **15,30**

I calciatori e le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **del palazzetto**.

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044. In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale cft.pugliasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico CFT: BELVISO Federico Giancarlo

Allenatore: GIUNTO Antonio

Allenatore: MONTANARO Domenico

Psicologa: COSTADURA Silvia

CALCIATORI CONVOCATI

CATEGORIA: UNDER 15 MASCHILE E FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ARDITO	GIUSEPPE	24/11/2010	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
BIANCO	GABRIELE	18/11/2010	SSD SPORT FIVE SRL
COLELLA	LORENZO	29/11/2011	POLICORO ACADEMY FUTSAL
COLETTA	DANIELE	26/02/2011	ASD AZZURRI CONVERSANO
CUPERTINO	CRISTIAN	29/01/2011	APD SAMMICHELE 1992
DI MOLA	STEFANO	12/02/2010	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
DI RELLA	MARIA MICHELLE	12/09/2010	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
FANTASIA	CHRISTIAN	18/06/2010	ASD AZZURRI CONVERSANO
GARGANO	AURELIO	26/10/2011	ASD MOLFETTA BULL5
GIANNINI	MARCO	16/05/2011	ASD THURIAE
IANNAZZONE	ALESSANDRO	20/02/2010	POL. FORTITUDO AD
LAPOLLA	GIANMARIO	28/09/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
MELEDANDRI	FABIO	09/11/2011	POL. FORTITUDO AD
PALLADIO	SIMONE	03/06/2010	ASD FUTSAL ANDRIA

PALMISANO	SIMONE	31/03/2010	SSD SPORT FIVE SRL
PANSINI	MARCO	25/05/2010	ASD FUTSAL FR. GIOVINAZZO
PERGOLA	ALESSANDRO	27/01/2010	ASD CITTA' DI POTENZA C5
RAMUNNI	SERGIO	11/04/2010	ASD AZZURRI CONVERSANO
RUSSO	SAMUELE	16/07/2011	ASD THURIAE
SINIGAGLIA	DESIREE	09/02/2010	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
SPICA	DENIS	30/03/2011	POLICORO ACADEMY FUTSAL
SPINELLI	NICOLA	17/10/2011	ASD THURIAE
STAFFIERI	FRANCESCO	05/03/2010	POL. FORTITUDO AD
STANO	NICOLAS	22/02/2011	ASD THURIAE
TALDONE	ALESSANDRO	14/10/2010	ASD FUTSAL FR. GIOVINAZZO
VITANOSTRA	SIMONE	14/01/2011	ASD FUTSAL ANDRIA

CONVOCAZIONI CFT BARI – BITETTO

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica le società che prenderanno parte all'allenamento il giorno **LUNEDI 19 MAGGIO 2025 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00)**, presso il Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (BA) - Campo Sportivo Comunale "A. Antonucci" S.P. 90 – Bitetto - BARI –

I calciatori e le calciatrici della categoria Under 13 delle seguenti società **ASD INTESA SPORT CLUB BARI, ASD PRO CALCIO BARI e ASD LEVANTE BITRITTO**, dovranno presentarsi muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Dovranno in regola con il tesseramento FIGC.

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore**.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Regionale:

Maurizio ORSINI Cell.: 3926629044 e-mail: ***cft.bitetto@gmail.com***

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Prof. Antonio QUARTO**, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di BARI - BITETTO comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 19 Maggio 2025

Presso il Campo Comunale di Bitetto "A. Antonucci" – S.P. 90 BITETTO (BA)

Orario convocazione: **15,30**

Orario allenamento: **16,00**

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044. In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale cft.pugliasgs@figc.it

STAFF

Responsabile Tecnico CFT: TAVARILLI Vincenzo

Allenatore: PONTRELLI Gaetano

Allenatore: TOMASICCHIO Nicola

Preparatore atletico: DI PINTO Mauro

Allenatore dei portieri: IACOVAZZO Francesco
 Psicologa: COSTADURA Silvia
 Fisioterapista: VESPASIANI Marco
 Medico: AMENDOLA Ferdinando

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AMATO	ANTONIO	12/03/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
AMORUSO	FRANCESCO	19/08/2012	ASD VIRTUS PALESE CALCIO
ARMENISE	GIUSEPPE	29/08/2012	ASD INVICTUS LAM ACADEMY
BASILE	ALESSANDRO	28/08/2012	ASD ATLETICO NOCI
BEVILACQUA	THOMAS	05/06/2012	VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO
BIANCO	ANDREA	29/05/2012	ASD ATLETICO NOCI
CARBONARA	FRANCESCO	10/12/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
CONVERSANO	FRANCESCO	22/10/2012	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
DE SARIO	GEMI	15/09/2012	ASD FOOTBALLITE ADELFA
FRANCIOSO	GIOVANNI	23/06/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
GENCO	ALESSIO	30/05/2012	ASD LA QUERCIA
GIOTTA	GABRIELE	10/02/2012	ASD POLISPORTIVA NOCI
LAMANNA	MARCO	13/02/2012	ASD ATLETICO NOCI
LUPO	ALESSANDRO	07/03/2012	ASD NICK CALCIO BARI
MARZILIANO	PIERDAVIDE	20/02/2012	ASD INVICTUS LAM ACADEMY
MATARRESE	SIMONE	04/12/2012	ASD NEW FOOTBALL ACADEMY
MONTEDURO	ALEX	03/06/2012	ASD NICK CALCIO BARI
MUNARI	MATIAS	28/03/2012	SSD ESPERIA MONOPOLI SRL
NETTI	GIORGIO	26/02/2012	ASD LA QUERCIA
PASTORE	GABRIELE	23/04/2012	ASD MONOSPOLIS
PEDICO	GIOELE	10/03/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
ROMANELLI	AMEDEO	03/01/2012	ACD VIRTUS MASSAFRA
SQUILLACE	GIUSEPPE	02/01/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL
TRIBUZIO	IGNAZIO	01/04/2012	ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO
VITALINI	ANTONIO	15/10/2012	SSD LEVANTE AZZURRO SRL

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale: **Campioni nel Salento 2025 – XI edizione**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. MONTE DARENA ACADEMY**
 Categoria di partecipazione: **Under 16 – Under 14 - Esordienti misti – Pulcini 1° anno – Pulcini misti – Piccoli amici - Primi calci**
 Periodo di svolgimento: **30 Maggio – 1 Giugno 2025**

Torneo Regionale: **2° Memorial Michele Scandamarro**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. SOCCER TRANI**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti**
 Periodo di svolgimento: **18 Maggio 2025**

Torneo Provinciale: **13° Trofeo ANT – premio Carlo Di Santo – Memorial Antonio Ferrara**
 Organizzato dalle Società: **U.G. MANDURIA SPORT**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti misti – Primi calci – Pulcini misti – Piccoli amici**
 Periodo di svolgimento: **3 – 8 Giugno 2025**

Torneo Regionale:	1° Memorial Antonio Camastra
Organizzato dalle Società:	S.S.D. WOMEN LECCE ARL
Categoria di partecipazione:	Esordienti misti
Periodo di svolgimento:	7 Giugno 2025
Torneo Regionale:	Trofeo Porta d'Oriente 2025
Organizzato dalle Società:	A.S.D. EURO SPORT ACADEMY
Categoria di partecipazione:	Primi calci – Pulcini 2° anno
Periodo di svolgimento:	18 Maggio 2025
Torneo Regionale:	3° Trofeo GD Tech di Spezzacatena Corrado
Organizzato dalle Società:	S.S.D. FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA
Categoria di partecipazione:	Piccoli amici
Periodo di svolgimento:	17 Maggio 2025
Torneo Provinciale:	10° Memorial Alessio Mustich
Organizzato dalle Società:	A.S.D. UNO DI NOI
Categoria di partecipazione:	Esordienti misti – Primi calci – Pulcini misti – Piccoli amici
Periodo di svolgimento:	29 Maggio – 2 Giugno 2025
Torneo Provinciale:	1° Memorial Gianni Caffaro
Organizzato dalle Società:	A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
Categoria di partecipazione:	Pulcini misti
Periodo di svolgimento:	30 Maggio 2025
Torneo Regionale:	Trofeo Primavera
Organizzato dalle Società:	A.S.D. ACCADEMIA MANFREDONIA
Categoria di partecipazione:	Esordienti 1° anno – Esordienti 2° anno – Primi calci – Pulcini misti – Piccoli amici
Periodo di svolgimento:	18 Maggio 2025

Il Coordinamento SGS e la LND Puglia, in ottica di regolarità e controllo dei Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, ai fini del regolare svolgimento dei Tornei, precisano quanto segue:

- **Distinta di gara:** Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini FIGC. Al termine del Torneo vanno inviate copie delle distinte delle gare effettuate ed una relazione finale, al Referente Tecnico SGS alla mail: sviluppo.puglia@figc.it
- **NO a tempi unici:** ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato;
- **Sostituzioni:** tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola;
- **Risultato gara:** ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri;
- **Criteri in caso di parità di punti:** Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori;
- **Gare finali ad eliminazione diretta:** nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato;
- **Premiazione:** questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere);
- **Regolamenti tecnici:** si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria
<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-attivita0-di-base-e-modalita1-di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/>

La disputa delle gare dei tornei non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” ISTRUTTORI ATTIVITA’ DI BASE

PROVINCIA DI BRINDISI E LECCE

A seguito della chiusura delle iscrizioni al Corso, ed in relazione alle domande ricevute, non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, il corso viene annullato e verrà riproposto nel mese di Settembre 2025.

PROVINCIA DI BARI

A seguito della chiusura delle iscrizioni al Corso, ed in relazione alle domande ricevute, non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, il corso viene annullato e verrà riproposto nel mese di Settembre 2025.

CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: puglia.sgs@figc.it.

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
- La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
A.S.	ROMA SRL	ALTAMURA (BA)	Dal 15/06/2025 al 20/06/2025	MANFRE' Mirko 06501911
ASD	FORTITUDO	Agriturismo "Torrevecchia" – SAN PANCRAZIO SAL.NO (BR)	Dal 12/06/2025 al 15/06/2025	VERGARA Michele 3336372087
ASD	TAF Ceglie MESSAPICA	C.S. "Mare Sport" – VILLANOVA DI OSTUNI (BR)	Dal 9/06/2025 Al 27/06/2025	MARSEGLIA Rocco 330374472
ASD	COSMANO SPORT FOGGIA (Stage Portieri)	Piazza Achille Donato Giannini – FOGGIA (FG)	Dal 23/06/2025 Al 27/06/2025	COSMANO Gianluca 3336353091
ASD	POLISPORTIVA NOCI	Palazzetto dello Sport Via Tommaso Fiore – NOCI (BA)	Dal 9/06/2025 Al 1/08/2025	SABATELLI Giuseppe 3407107438
SSD	FOOTBALL ACADEMY MOLFETTA	C.S. "Salvemini" – MOLFETTA (BA)	Dal 3/06/2025 Al 31/08/2025	FABIANO Marco 3487690287

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

Richiesta variazioni gare

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale/Provinciale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara**.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

Rivio gare

Si comunica, alla Società dipendenti, che verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, **SOLO SE PROVVISI DI DATA ED ORA DEL RINVIO COSI' COME DA MODULISTICA ALLEGATA A QUESTO COMUNICATO**.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

Distinte

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Provinciali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispose la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche introdotte dall'Art. 30 "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 14: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI


Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio.

PLAYOFF TITOLO PROVINCIALE UNDER 17-15-14

Le otto squadre qualificate accederanno ai playoff con sorteggio integrale. I Campionati Under 17-15-14 proseguiranno con QUARTI DI FINALE (gara di sola andata stabilita da sorteggio integrale), SEMIFINALI (gara di sola andata stabilita da sorteggio) e FINALI (gara unica da disputare sul campo neutro).



FASE FINALE DELLE FASE PROVINCIALE

- **Under 17**

Come stabilito dall'articolo 21 delle NOIF, accedono alla fase finale le prime quattro classificate dei gironi eliminatori da "A" a "D" (il girone E è composto da società non facenti classifica) più le quattro seconde tra tutti i predetti gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
- sorteggio

FASE FINALE (SORTEGGIO INTEGRALE)

- N. SQUADRE PARTECIPANTI: 8

- **QUARTI DI FINALE:** GARA UNICA con sorteggio a cura della Delegazione
- **SEMIFINALI:** GARA UNICA con sorteggio a cura della Delegazione
- **FINALE:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO

- **Under 15**

Come stabilito dall'articolo 21 delle NOIF, accedono alla fase finale le prime sei classificate dei gironi eliminatori da "A" a "F" (il girone G è composto da società non facenti classifica) più le migliori due seconde tra tutti i predetti gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
- sorteggio

FASE FINALE (SORTEGGIO INTEGRALE)

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** GARA UNICA con sorteggio a cura della Delegazione
- **SEMIFINALI:** GARA UNICA con sorteggio a cura della Delegazione
- **FINALE:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO

- **Under 14**

Come stabilito dall'articolo 21 delle NOIF, accedono alla fase finale le prime quattro classificate dei gironi eliminatori da "A" a "D" (il girone E è composto da società non facenti classifica) più le quattro seconde tra tutti i predetti gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
- sorteggio

FASE FINALE (SORTEGGIO INTEGRALE)

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** GARA UNICA con sorteggio a cura della Delegazione
- **SEMIFINALI:** GARA UNICA con sorteggio a cura della Delegazione
- **FINALE:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO

Qualificate fasi finali

Come stabilito dall'articolo 21 delle NOIF, accedono alla fase finale le prime classificate dei gironi eliminatori più la o le migliori seconde tra tutti i predetti gironi eliminatori che saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- migliore differenza reti, ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate valide ai fini della classifica);
- maggior numero di reti realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate);
- miglior posizione nella Coppa Disciplina;
- anzianità di affiliazione alla F.I.G.C.;
- sorteggio

Evidenziate le squadre qualificate

Allievi Under 17

Prime classificate

- FOOTBALLITE ADELFA
- PRO GIOVENTU' NOICATTARO
- SANTERAMO CALCIO
- WONDERFUL BARI S. SPIRITO

Seconde classificate

- REAL PUTIGNANO
- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
- TORITTO
- IST. DI CAGNO ABBRESCIA

Giovanissimi Under 15

Prime classificate

- ACADEMY ALBEROBELLO/ACCEDEMIA CALCIO MONOPOLI
- REAL OLIMPIA GRAVINA
- ACCADEMIA CALCIO MOLA
- MOLFETTA CALCIO
- MONOSPOLIS
- FOOTBALL ACQUAVIVA

Seconde classificate

1.	OLIMPIA BITONTO	2.333
2.	ACADEMY ALBEROBELLO/ACCEDEMIA CALCIO MONOPOLI	2.285/2.214
3.	BRUNO SOCCER	2.200
4.	FOOTBALLITE ADELFA	2.166
5.	SANTO STEFANO MODUGNO	2.083
6.	DIMATEAM	1.883

Giovanissimi Under 14

Prime classificate

- INTESA SPORT BARI
- TORITTO

- ACCADEMIA CALCIO MOLA
- REAL OLIMPIA TERLIZZI

Seconde classificate

- ACADEMY GRAVINA
- EVOLUTION ALTAMURA
- LA QUERCIA
- BALSIGNANO

MODALITÀ TECNICHE FASI FINALI - PLAYOFF

- Le gare di **QUARTI DI FINALE** saranno sorteggiate **Lunedì 19 maggio p.v alle ore 15.30** presso la Delegazione L.N.D. di Bari via Pende 23 – Bari (secondo Piano). **Contestualmente verrà definito anche il tabellone per le semifinali.**
 - Per le **Categorie Under 17 e Under 14** le società prime classificate saranno accoppiate, tramite sorteggio, ad una seconda classificata giocando in casa il quarto di finale. Mentre per il campionato Under 15 verrà effettuato un sorteggio integrale tra tutte le società qualificate.
 - **Contestualmente verrà definito anche il tabellone per le semifinali**, come da schema sopra riportato.
 - Durata dei tempi di gioco:
 - 45' ciascuno (Allievi Under 17);
 - 35' ciascuno (Giovanissimi Under 15-14).
 - Qualora persistesse la situazione di parità alla fine dei tempi regolamentari si svolgeranno i tempi supplementari:
 - 15' ciascuno (Allievi Under 17);
 - 10' ciascuno (Giovanissimi Under 15-14).
- In caso di ulteriore parità alla fine dei tempi supplementari si stabilirà la vincente mezzo tiri di rigore.
- Le Finali dei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15-14 della stagione sportiva 2024/2025 avranno, presumibilmente, luogo domenica 8 giugno 2025 presso un impianto messo a disposizione dalle Delegazione LND di Bari.

DISCIPLINA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle Società partecipanti alle Fasi Finali dei Campionati Allievi Under 17-16 e Giovanissimi Under 15-14 Dilettanti per quanto riguarda le disposizioni sulle squalifiche e sulle ammonizioni dei calciatori:

1. SQUALIFICHE

- Le giornate di squalifica, comminate al termine della Seconda Fase dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, dovranno essere scontate nelle gare relative alle rispettive Fasi Finali. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le squalifiche maturate dai calciatori tesserati con le squadre vincenti di entrambe le categorie, che dovranno essere scontate nelle gare relative alle Fasi Finali dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti;
- Le giornate di squalifica accumulate al termine dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15, per le società che non partecipano alle Fasi Finali, e i residui di

squalifica accumulati al termine delle Fasi Finali DOVRANNO ESSERE SCONTATE COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 19 C.G.S..

2. AMMONIZIONI

- Le ammonizioni accumulate dai giocatori nelle gare relative ai Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti saranno azzerate prima delle Fasi Finali valide ai fini dell'assegnazione del titolo di Campione Allievi Under 17-16 e/o Giovanissimi Under 15-14 Dilettanti.
- Durante le Fasi Finali, fermo restando l'automatismo in caso di espulsione, i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 150/A DEL 15 gennaio 2025

C ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2024/2025)

Il Presidente Federale

– preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2024/2025);

– ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;

– visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;

– visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara; – il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 19 Esecuzione delle sanzioni

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.

2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l'adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.

3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, **si scontano nelle rispettive competizioni**. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'organo di giustizia sportiva.

6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.

7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non 23 possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, **ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7**.

8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND: a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia; b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salva l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, **ai sensi dell'art. 21, comma 6**.

9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

PROGRAMMA GARE

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

UNDER 15

RECUPERO GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PELLEGRINO SPORT C.5	AGON CLUB ALTAMURA	R	19/05/2025 17:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *DR S.GI	ALTAMURA

UNDER 14

RECUPERO GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ACADEMY ALTAMURA	TORITTO	R	19/05/2025 15:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *DR S.GI	ALTAMURA

RISULTATI

UNDER 16 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARA DI FINALE

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE			
PALO FOOTBALL CLUB	- DIAVOLI BIANCOROSSI	2 - 1	

La società PALO FOOTBALL CLUB vince il Campionato UNDER 16 Stagione sportiva 2024/2025 della Delegazione di Bari. Alla stessa giunga il plauso del Delegato Provinciale e di tutti i componenti della Delegazione di Bari.

UNDER 17 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- REAL PUTIGNANO	2 - 7	(1) CALCIOMANIA	- ATLETICO CASAMAXIMA	9 - 2
FOOTBALLITE ADELFA	- ATLETICO NOCI	9 - 0	(1) FENICKS BARI	- PASSEPARTOUT AURORA BARI	3 - 1
(1) POLISPORTIVA NOCI	- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	7 - 1	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	- ARCOBALENO TRIGGIANO	3 - 2
(1) - disputata il 09/05/2025			(1) - disputata il 10/05/2025		

GIRONE C - 7 Giornata - R			GIRONE D - 7 Giornata - R		
(1) AVANTI ALTAMURA	- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	3 - 0	(1) INTESA SPORT CLUB BARI	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	-
BITETTO	- PELLEGRINO SPORT C.5	1 - 10	(2) PALO FOOTBALL CLUB	- FREE TIME AZZURRO	2 - 3
SANTERAMO CALCIO	- EVOLUTION ALTAMURA	14 - 0	(3) WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- BIANCOROSSO MOLFETTA	8 - 1
TORITTO	- FOOTBALL ACQUAVIVA	2 - 1	(1) - da disputare il 15/05/2025		
(1) - disputata il 10/05/2025			(2) - disputata il 12/05/2025		
			(3) - disputata il 10/05/2025		

UNDER 15 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE G - 4 Giornata - R		
LEVANTE BITRITTO	- INVICTUS LAM ACCADEMY	8 - 1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - R			GIRONE D - 6 Giornata - R		
AGON CLUB ALTAMURA	- FORTITUDO A.D.	2 - 2	SANTO STEFANO MODUGNO	- PALO FOOTBALL CLUB	3 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 10/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			GIRONE B - 7 Giornata - R		
ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	- POLISPORTIVA NOCI	12 - 0	(1) DIMATEAM	- AVANTI ALTAMURA	8 - 2
(1) ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	- FOOTBALL ACADEMY GIOIA	-	EVOLUTION ALTAMURA	- REAL OLIMPIA GRAVINA	2 - 3
ATLETICO NOCI	- POLIMNIA CALCIO	0 - 2	(2) FORTITUDO A.D.	- FOOTBALL CLUB SANTERAMO	3 - 0
(2) LA QUERCIA	- SPORTLANDIA	1 - 0	(1) - disputata il 12/05/2025		
(1) - da disputare il 15/05/2025			(2) - disputata il 13/05/2025		
(2) - disputata il 11/05/2025					

GIRONE C - 7 Giornata - R		
ACADEMY BARI	- FREE TIME AZZURRO	1 - 6
(1) ARCOBALENO TRIGGIANO	- ACCADEMIA CALCIO MOLA	0 - 2
OLIMPIA BITONTO	- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	4 - 0

(1) - disputata il 11/05/2025

GIRONE D - 7 Giornata - R			
(1) BARI S.P.A.	- SANTO STEFANO MODUGNO	-	R
MOLFETTA CALCIO SSD ARL	- NEW TEAM TERLIZZI	6 - 3	
(1) PALO FOOTBALL CLUB	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	3 - 1	
SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- SOCCER RUVO	1 - 6	

(1) - disputata il 14/05/2025

GIRONE E - 7 Giornata - R		
(1) ATLETICO CASAMAXIMA	- KIDS CLUB CONVERSANO	1 - 4
(1) FENICKS BARI	- NOICATTARO	5 - 3
FOOTBALLITE ADELFA	- ATLETICO BARI	4 - 1

(1) - disputata il 11/05/2025

GIRONE F - 7 Giornata - R		
BRUNO SOCCER SCHOOL	- VIRTUS PALO	4 - 1
FOOTBALL ACQUAVIVA	- ARCOBALENO TRIGGIANO SQ.B	0 - 0
(1) PASSEPARTOUT AURORA BARI	- BITETTO	10 - 0

(1) - disputata il 11/05/2025

GIRONE G - 7 Giornata - R		
(1) INVICTUS LAM ACCADEMY	- VIRTUS PALESE CALCIO	3 - 7
(2) NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	- LEVANTE BITRITTO	2 - 4
(1) WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	0 - 0

(1) - disputata il 11/05/2025

(2) - disputata il 12/05/2025

UNDER 14 FASE 2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE E - 5 Giornata - R		
EVOLUTION ALTAMURA SQ.B	- LEVANTE AZZURRO S.R.L.	4 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 6 Giornata - R		
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- ESPERIA MONOPOLI A R.L.	1 - 4

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
ARCOBALENO TRIGGIANO	- CALCIOMANIA	2 - 2
(1) FREE TIME AZZURRO	- ACCADEMY GRAVINA IN PUGLIA	1 - 3
LEVANTE BITRITTO	- INTESA SPORT CLUB BARI	0 - 0
(2) PAOLO DIGIORGIO	- BARI S.P.A.	1 - 4

(1) - disputata il 13/05/2025

(2) - disputata il 10/05/2025

GIRONE B - 7 Giornata - R			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- EVOLUTION ALTAMURA	-	R
(2) FORTITUDO A.D.	- REAL OLIMPIA GRAVINA	0 - 2	
(3) SILVIUM GRAVINA	- OLIMPIA BITONTO	9 - 1	

(1) - da disputare il 15/05/2025

(2) - disputata il 12/05/2025

(3) - disputata il 10/05/2025

GIRONE C - 7 Giornata - R		
(1) ESPERIA MONOPOLI A R.L.	- MONOSPOLIS	2 - 0
(1) LA QUERCIA	- ACCADEMIA CALCIO MOLA	3 - 0
POLIMNIA CALCIO	- KIDS CLUB CONVERSANO	1 - 5

(1) - disputata il 10/05/2025

GIRONE D - 7 Giornata - R		
BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	- SPORT GIOVANILE MOLFETTA	1 - 2
BRUNO SOCCER SCHOOL	- REAL OLIMPIA TERLIZZISQ.B	9 - 0
PRO CALCIO BARI	- SANTO STEFANO MODUGNO	2 - 3

GIRONE E - 7 Giornata - R			
(1) NICK CALCIO BARI	- LEVANTE AZZURRO S.R.L.	-	R
(2) PRO CALCIO BARI SQ.B	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	4 - 0	

(1) - da disputare il 21/05/2025

(2) - disputata il 14/05/2025

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

UNDER 17

GIRONE D 7/R 15-05-25 INTESA SPORT CLUB BARI IST. DI CAGNO ABBRESCIA R

UNDER 15

GIRONE A 7/R 15-05-25 ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI FOOTBALL ACADEMY GIOIA R
 GIRONE B 7/R 19-05-25 PELLEGRINO SPORT C.5 AGON CLUB ALTAMURA K
 GIRONE D 7/R 14-05-25 BARI S.P.A. SANTO STEFANO MODUGNO R
 GIRONE G 4/A 18-05-25 INVICTUS LAM ACCADEMY LEVANTE BITRITTO P

UNDER 14

GIRONE A 1/R 15-05-25 BARI S.P.A. FREE TIME AZZURRO P
 GIRONE B 7/R 19-05-25 ACADEMY ALTAMURA TORITTO K
 7/R 15-05-25 AGON CLUB ALTAMURA EVOLUTION ALTAMURA R
 GIRONE E 7/R 21-05-25 NICK CALCIO BARI LEVANTE AZZURRO S.R.L. R

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

I SOSPESA SECONDO TEMPO

K RECUPERO PROGRAMMATO

M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO

N GARA REGOLARE

R RAPPORTO NON PERVENUTO

U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.

W GARA RINVIATA PER ACCORDO

P POSTICIPO

CLASSIFICHE

UNDER 17

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FOOTBALLITE ADELFA	31	12	10	1	1	50	8	42	0
2 A.S.D.REAL PUTIGNANO	30	12	9	3	0	62	10	52	0
3 A.S.D.POLISPORTIVA NOCI	22	12	7	1	4	50	27	23	0
4 SSDARLSPORTLANDIA	12	12	4	0	8	16	43	27	0
5 A.S.D.ATLETICO NOCI	11	12	3	2	7	22	43	21	0
6 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MOLA	10	12	3	1	8	23	62	39	0
7 ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	6	12	2	0	10	14	44	30	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.PRO GIOVENTU NOICATTARO	31	12	10	1	1	60	14	46	0
2 A.S.D.NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	31	12	10	1	1	50	24	26	0
3 FENICKS BARI	21	12	7	0	5	33	28	5	0
4 A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI	13	12	4	1	7	19	28	9	0
5 A.S.D.CALCIOMANIA	12	12	4	0	8	31	34	3	0
6 A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO	10	12	3	1	8	25	41	16	0
7 A.D.P.ATLETICO CASAMAXIMA	6	12	2	0	10	23	72	49	0

* = FUORI CLASSIFICA

*GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.SANTERAMO CALCIO	36	14	12	0	2	68	9	59	0
2 A.S.D.TORITTO	30	14	9	3	2	42	15	27	0
3 A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5	27	14	9	0	5	39	41	2-	0
4 A.S.D.AVANTI ALTAMURA	26	14	8	2	4	33	20	13	0
5 A.S.D.EVOLUTION ALTAMURA	14	14	4	2	8	36	63	27-	0
6 A.S.D.BITETTO	11	14	3	2	9	31	63	32-	0
7 A.S.D.FOOTBALL ACQUAVIVA	10	14	3	1	10	18	39	21-	0
8 F.B.C.GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	5	14	1	4	9	24	41	17-	2

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.WONDERFUL BARI S.SPIRITO	36	12	12	0	0	75	14	61	0
2 A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA	27	11	9	0	2	36	13	23	0
3 A.S.D.FREE TIME AZZURRO	17	12	5	2	5	17	39	22-	0
4 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	14	11	4	2	5	26	34	8-	0
5 A.S.D.SOCCER RUVO	9	12	2	3	7	27	39	12-	0
6 A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB	8	12	2	2	8	26	38	12-	0
7 BIANCOROSSO MOLFETTA	7	12	2	1	9	29	59	30-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
 07/R 15/05/25 INTESA SPORT CLUB BARI IST. DI CAGNO ABBRESCIA R

GIRONE E

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 sq.B *PRO GIOVENTU NOICATTASQ.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0
2 sq.B *NEW FOOTBALL ACADEMY SQ.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0
3 sq.B *IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B	0	6	0	0	0	0	0	0	0
4 A.S.D.*LEVANTE BITRITTO	0	6	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

UNDER 15

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	32	14	10	2	2	52	17	35	0
2 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	31	13	10	1	2	47	15	32	0
3 A.S.D.LA QUERCIA	26	14	8	2	4	25	14	11	0
4 SSDARLSPORTLANDIA	22	14	6	4	4	23	15	8	0
5 A.S.D.POLIMNIA CALCIO	17	14	5	2	7	16	33	17-	0
6 A.S.D.FOOTBALL ACADEMY GIOIA	15	13	5	0	8	22	30	8-	0
7 A.S.D.ATLETICO NOCI	14	14	4	2	8	14	24	10-	0
8 A.S.D.POLISPORTIVA NOCI	1	14	0	1	13	5	56	51-	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
 07/R 15/05/25 ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI FOOTBALL ACADEMY GIOIA R

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REAL OLIMPIA GRAVINA	28	14	9	1	2	40	20	20	0
2 A.S.D.DIMATEAM	22	14	7	1	4	35	20	15	0
3 POL. FORTITUDO A.D.	19	14	5	4	3	21	14	7	0
4 A.S.D.EVOLUTION ALTAMURA	18	14	5	3	4	29	23	6	0
5 A.S.D.FOOTBALL CLUB SANTERAMO	15	14	5	1	6	24	24	0	1
6 A.S.D.PELLEGRINO SPORT C.5	9	13	2	3	7	15	41	26	0
7 A.S.D.AVANTI ALTAMURA	7	14	2	1	9	19	41	22	0
8 A.S.D.*AGON CLUB ALTAMURA	0	13	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
07/R 19/05/25 PELLEGRINO SPORT C.5 AGON CLUB ALTAMURA K

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MOLA	31	12	10	1	1	55	7	48	0
2 U.S.D.OLIMPIA BITONTO	28	12	9	1	2	47	13	34	0
3 A.S.D.FREE TIME AZZURRO	19	12	6	1	5	33	21	12	0
4 A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO	18	12	5	3	4	36	17	19	0
5 A.S.D.SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	12	12	3	3	6	18	35	17	0
6 A.S.D.ACADEMY BARI	10	12	3	1	8	15	63	48	0
7 A.S.D.CALCIO RAGAZZI VALENZANO	3	12	1	0	11	10	58	48	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 MOLFETTA CALCIO SSD ARL	33	14	11	0	1	56	10	46	0
2 A.S.D.SANTO STEFANO MODUGNO	25	13	8	1	3	23	17	6	0
3 A.S.D.IST. DI CAGNO ABBRESCIA	22	14	7	1	4	37	20	17	0
4 A.S.D.SOCCER RUVO	17	14	5	2	5	28	23	5	0
5 A.S.D.PALO FOOTBALL CLUB	13	14	4	1	7	21	36	15	0
6 A.S.D.NEW TEAM TERLIZZI	8	14	2	3	7	26	36	10	1
7 A.S.D.SPORT GIOVANILE MOLFETTA	2	14	1	0	11	9	58	49	1
8 S.S.C.*BARI S.P.A.	0	13	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
07/R 14/05/25 BARI S.P.A. SANTO STEFANO MODUGNO R

GIRONE E

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.MONOSPOLIS	32	12	10	2	0	40	7	33	0
2 A.S.D.FOOTBALLITE ADELFA	26	12	8	2	2	34	9	25	0
3 A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO	25	12	8	1	3	30	14	16	0
4 FENICKS BARI	21	12	7	0	5	32	26	6	0
5 A.D.P.ATLETICO CASAMAXIMA	9	12	2	3	7	5	22	17	0
6 A.S.D.NOICATTARO	4	12	1	1	10	11	40	29	0
7 A.S.D.ATLETICO BARI	4	12	1	1	10	14	48	34	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE F

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FOOTBALL ACQUAVIVA	24	12	8	0	2	48	10	38	0
2 A.S.D.BRUNO SOCCER SCHOOL	22	12	7	1	2	37	8	29	0
3 A.S.D.PASSEPARTOUT AURORA BARI	21	12	7	0	3	48	11	37	0
4 A.S.D.VIRTUS PALO	13	12	4	1	5	21	16	5	0
5 A.S.D.BITETTO	9	12	3	0	7	29	38	9-	0
6 A.S.D.AUDACE MOLFETTA CALCIO	0	12	0	0	10	3	103	100-	0
7 sq.B *ARCOBALENO TRIGGIANO SQ.B	0	12	0	0	0	0	0	0	0

GIRONE G

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 sq.B *IST. DI CAGNO ABBRESCSQ.B	0	12	0	0	0	0	0	0	0
2 A.S.D.*PRO GIOVENTU NOICATTARO	0	12	0	0	0	0	0	0	0
3 A.S.D.*WONDERFUL BARI S.SPIRITO	0	12	0	0	0	0	0	0	0
4 A.S.D.*NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	0	12	0	0	0	0	0	0	0
5 A.S.D.*LEVANTE BITRITTO	0	11	0	0	0	0	0	0	0
6 A.S.D.*INVICTUS LAM ACCADEMY	0	11	0	0	0	0	0	0	0
7 A.S.D.*VIRTUS PALESE CALCIO	0	12	0	0	0	0	0	0	0

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
 04/A 18/05/25 INVICTUS LAM ACCADEMY LEVANTE BITRITTO P

UNDER 14

GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.INTESA SPORT CLUB BARI	25	14	7	4	1	21	11	10	0
2 A.S.D.ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	22	14	7	1	4	25	21	4	0
3 A.S.D.PAULO DIGIORGIO	19	14	6	1	5	21	20	1	0
4 A.S.D.LEVANTE BITRITTO	17	14	5	2	5	23	19	4	0
5 A.S.D.FREE TIME AZZURRO	14	13	4	2	6	23	28	5-	0
6 A.S.D.ARCOBALENO TRIGGIANO	11	14	3	2	7	14	25	11-	0
7 A.S.D.CALCIOMANIA	10	14	2	4	6	19	22	3-	0
8 S.S.C.*BARI S.P.A.	0	13	0	0	0	0	0	0	0

GIOR. DATA SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE COD.MOTIV.
 01/R 15/05/25 BARI S.P.A. FREE TIME AZZURRO P

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.TORITTO	30	13	10	0	1	54	11	43	0
2 A.S.D.EVOLUTION ALTAMURA	28	13	9	1	2	51	20	31	0
3 A.S.D.SILVIUM GRAVINA	20	14	6	2	4	35	27	8	0
4 A.S.D.REAL OLIMPIA GRAVINA	17	14	5	2	5	27	21	6	0
5 POL. FORTITUDO A.D.	15	14	5	0	7	21	30	9-	0
6 U.S.D.OLIMPIA BITONTO	8	14	3	0	9	17	44	27-	1
7 A.S.D.ACADEMY ALTAMURA	0	13	0	1	10	5	57	52-	1
8 A.S.D.*AGON CLUB ALTAMURA	0	13	0	0	0	0	0	0	0

Comunicato Ufficiale n. 42 – pag. 24 di 35

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
07/R 19/05/25	ACADEMY ALTAMURA	TORITTO	K
07/R 15/05/25	AGON CLUB ALTAMURA	EVOLUTION ALTAMURA	R

GIRONE C

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.ACCADEMIA CALCIO MOLA	22	12	7	1	2	33	13	20	0
2 A.S.D.LA QUERCIA	20	12	6	2	2	50	7	43	0
3 SSDARLSPORTLANDIA	18	12	5	3	2	17	7	10	0
4 A.S.D.KIDS CLUB CONVERSANO	13	12	4	1	5	14	26	12-	0
5 A.S.D.MONOSPOLIS	12	12	4	0	6	12	17	5-	0
6 A.S.D.POLIMNIA CALCIO	1	12	0	1	9	7	63	56-	0
7 S.S.D.*ESPERIA MONOPOLI A R.L.	0	12	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE D

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.REAL OLIMPIA TERLIZZI	18	12	5	3	0	25	6	19	0
2 A.S.D.BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	16	12	5	1	2	23	13	10	0
3 A.S.D.SPORT GIOVANILE MOLFETTA	11	12	3	2	3	24	23	1	0
4 A.S.D.BRUNO SOCCER SCHOOL	7	12	2	1	5	26	30	4-	0
5 A.S.D.SANTO STEFANO MODUGNO	4	12	1	1	6	6	32	26-	0
6 sq.B *REAL OLIMPIA TERLIZZISQ.B	0	12	0	0	0	0	0	0	0
7 A.S.D.*PRO CALCIO BARI	0	12	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIRONE E

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 sq.B *PRO CALCIO BARI	SQ.B 0	10	0	0	0	0	0	0	0
2 sq.B *EVOLUTION ALTAMURA	SQ.B 0	10	0	0	0	0	0	0	0
3 A.S.D.*WONDERFUL BARI S.SPIRITO	0	10	0	0	0	0	0	0	0
4 A.S.D.*NICK CALCIO BARI	0	9	0	0	0	0	0	0	0
5 S.S.D.*LEVANTE AZZURRO S.R.L.	0	9	0	0	0	0	0	0	0
6 A.S.D.*INVICTUS LAM ACCADEMY	0	10	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
07/R 21/05/25	NICK CALCIO BARI	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	P

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 13 maggio 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FASE 2

GARE DEL 9/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

SANTORO DAVIDE (ACADEMY ALBEROBELL) CALCIO

AMMONIZIONE (II INFR)

GUAGNANO DONATO (POLISPORTIVA NOCI)

AMMONIZIONE (I INFR)

MICCOLIS SEBASTIEN (POLISPORTIVA NOCI)

GARE DEL 10/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 10/ 5/2025 AVANTI ALTAMURA - GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.

Esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che la gara in epigrafe indicato non ha avuto luogo per la mancanza presentazione in campo della Società GRAVINA SOC COOP che, pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciataria alla disputa della gara;

DELIBERA

Infliggere alla Società GRAVINA SOC COOP la sanzione sportiva della perdita della gara di 3-0 in favore della Società AVANTI ALTAMURA, l'ammenda euro 51,00 per seconda rinuncia, nonché, la penalizzazione di (1) punto in classifica.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. -1
vedi delibera

AMMENDA

Euro 51,00 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
vedi delibera

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUPERTINO FRANCESCO (ATLETICO CASAMAXIMA)

PASCAZIO MARIO

(PASSEPARTOUT
BARI)

AURORA

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONTANARO MARTINO (ATLETICO CASAMAXIMA) PERGOLIZZI LEONARDO (PASSEPARTOUT BARI) AURORA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI BARI RICCARDO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROSSIELLO CRISTIAN (FENICKS BARI)

AMMONIZIONE (III INFR)

DELLAERA DAVIDE (ATLETICO CASAMAXIMA) LILLI GIOVANNI (ATLETICO CASAMAXIMA)
GIUSEPPE
STRISCIUGLIO ANTONIO (PASSEPARTOUT AURORA BARI)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEGENNARO SAMUELE (FENICKS BARI) PORTOGHESE DOMENICO (PASSEPARTOUT BARI) AURORA

AMMONIZIONE (I INFR)

HABIB ELISHA SULEMAN (PASSEPARTOUT AURORA BARI)

GARE DEL 11/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (I INFR)

IMPERATO GENNARO (FOOTBALL ACQUAVIVA)
VALENTI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIANCOFIORE ANTONIO (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PORCELLI NICOLA (ARCOBALENO TRIGGIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

POLLICE VINCENZO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCHENA LORENZO ENRICO (ACCADEMIA CALCIO MOLA) MARCHITELLI PEPPE (REAL PUTIGNANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

VITULLI GIANVITO (ACCADEMIA CALCIO MOLA) MILEO MAURIZIO (ARCOBALENO TRIGGIANO)
TATONE SAMUELE (ARCOBALENO TRIGGIANO) GENTILE ANDREA (FOOTBALL ACQUAVIVA)
TAFUNI PALMINO (FOOTBALL ACQUAVIVA) DRAGAJ ROBERT (NEW FOOTBALL ACADEMY BARI)

NUZZI GIUSEPPE (PELLEGRINO SPORT C.5)
FANELLI CHRISTIAN (TORITTO)
DOMEN

VINELLA ALESSANDRO (REAL PUTIGNANO)
PERAGINE WALTER (TORITTO)

GARE DEL 12/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RAMUNNO GABRIELE (PALO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PAPPAGALLO VITO (FREE TIME AZZURRO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMERUOSO VITO (PALO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 FASE 2

GARE DEL 11/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LE ROSE GIOVANNI (DIAVOLI BIANCOROSSI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

AMERUOSO VITO (PALO FOOTBALL CLUB)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DE MAIO PAOLO PIO (DIAVOLI BIANCOROSSI)
ZONNO ANTONIO (PALO FOOTBALL CLUB)

LATROFA SAMUELE (DIAVOLI BIANCOROSSI)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FASE 2

GARE DEL 8/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 8/ 5/2025 SANTO STEFANO MODUGNO - PALO FOOTBALL CLUB
Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: la Società PALO FC ha schierato TRE tesserati in irregolare partecipazione attiva, nella fattispecie i calciatori Germano -Siciliani - Dachille il cui anno di nascita è 2013, quindi impossibilitato a partecipare al campionato di cui alla testata non avendo l'età prevista quando il regolamento del torneo prevedere la possibilità di utilizzare tesserati nati nel 2010-2011 e/o quelli che abbiano compiuto 12 anni di età nel 2012, quindi impossibilitati a partecipare alla gara di cui alla testata non avendo titolo che, pertanto, questo Giudice Sportivo;

DELIBERA

infliggere alla Società PALO FC la sanzione sportiva della perdita della gara in margine citata con il risultato di 3-0 in favore della Società SANTO STEFANO MODUGNO; infliggere al sig. Signore Nicola l'ammonizione con diffida per aver consentito che si procedesse a schierare atleti non aventi titolo a partecipare; nonché l'ammenda di € 50,00 per non aver impedito che si verificasse tale situazione e aver consentito che prendesse parte al gioco atleta non aventi titolo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

PALO FOOTBALL CLUB
vedi delibera

AMMENDA

Euro 50,00 PALO FOOTBALL CLUB
vedi delibera

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SIGNORE NICOLA (PALO FOOTBALL CLUB)

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2025

PUGLIESE PAOLO (FORTITUDO A.D.)

Espulso per aver proferito al DDG frasi irrispettose accompagnate da applausi ironici, continuava con tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento. Inoltre abbandonava il terreno di gioco, solo dopo diversi inviti dell'arbitro perdendo deliberatamente tempo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DEL VECCHIO GUGLIELMO (SANTO STEFANO MODUGNO) MIRIZZI MICHELE VITO (SANTO STEFANO MODUGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BARI ANTHONY (PALO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

FARANDA PIERGIANNI (SANTO STEFANO MODUGNO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BIANCO EMANUELE (FORTITUDO A.D.)

GARE DEL 10/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 25,00 ACADEMY BARI
assenza forza pubblica e servizio sostitutivo

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

EKHAGUERE GEORGE (ACADEMY BARI) DI GIOVINE DOMENICO (REAL OLIMPIA GRAVINA)

AMMONIZIONE (II INFR)

SILLETTI MICHELE (ACADEMY BARI) ANGELASTRI NICOLA (EVOLUTION ALTAMURA)
BATTISTA NICOLA (FOOTBALLITE ADELFA) CARDINALE ANTONIO (FREE TIME AZZURRO)
GABRIEL
FABIANO NICHOLAS (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIACQUA GAETANO (ACADEMY BARI) QUADRELLI DONATO RYAN (FREE TIME AZZURRO)
DE CEGLIA RICCARDO (MOLFETTA CALCIO SSD ARL) LOGLISCI SALVATORE (REAL OLIMPIA GRAVINA)
SPEZZACATENA GIUSEPPE (REAL OLIMPIA GRAVINA) BAGNULO FRANCESCO (SAN PAOLO LEVANTE
AZZURRO)
DESIDERATO FRANCESCO (SOCCER RUVO)

GARE DEL 11/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LISI NUNZIO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEGROTTagLIE GIUSEPPE (SPORTLANDIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DI PIETRO MARCO (SPORTLANDIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BISCEGLIE GIANLUCA (ACCADEMIA CALCIO MOLA) DETULLIO GIOVANNI (ARCOBALENO TRIGGIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

SULPASSO
MICHELANGELO (ACCADEMIA CALCIO MOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCI ANDREA (ATLETICO CASAMAXIMA) ESPOSITO ALFREDO (PRO GIOVENTU NOICATTARO)
BRUNO ANTONIO (SPORTLANDIA) CALDARA GABRIELE (VIRTUS PALESE CALCIO)
MONTAGNA ANTONIO (VIRTUS PALESE CALCIO) SCOLAMACCHIA ADRIANO (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

GARE DEL 12/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 5/2025 PELLEGRINO SPORT C.5 - AGON CLUB ALTAMURA

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (1 INFR)

SQUICCIARINI MICHELE (AVANTI ALTAMURA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (1 INFR)

CONDELLO SALVATORE (LEVANTE BITRITTO)
MARIA

GARE DEL 13/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 5/2025 FORTITUDO A.D. - FOOTBALL CLUB SANTERAMO

Esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che la gara in epigrafe indicato non ha avuto luogo per la mancanza presentazione in campo della Società FC SANTERAMO che, pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciataria alla disputa della gara;

DELIBERA

Infliggere alla Società FC SANTERAMO la sanzione sportiva della perdita della gara di 3-0 in favore della Società FORTITUDO AD, l'ammenda euro 25,00 per prima rinuncia, nonché, la penalizzazione di (1) punto in classifica

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

FOOTBALL CLUB SANTERAMO
vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

FOOTBALL CLUB SANTERAMO -1
vedi delibera

AMMENDA

Euro 25,00 FOOTBALL CLUB SANTERAMO
vedi delibera

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

OCCHIOGROSSO
GIUSEPPE

(INVICTUS LAM ACCADEMY)

GARE DEL 14/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAMALJA ALESSIO

(PALO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 FASE 2

GARE DEL 14/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CASTORO BARTOLO

(EVOLUTION ALTAMURA)

GARE DEL 10/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

LIPPOLIS MICHELE

(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)

Proferiva frase irrispettosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara. (Art. 36 comma 1 lett. A C.G.S.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MESTO LUCA

(MONOSPOLIS)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARENTE FRANCESCO
CASTELLANA MATTIA

(ACCADEMIA CALCIO MOLA)
(LA QUERCIA)

NATOLA FRANCESCO
BERNARDI CRISTIAN

(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)
(MONOSPOLIS)

GARE DEL 11/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
per aver comunicato al DDG che la gara sarebbe dovuta iniziare alle 10.30 mentre la stessa era schedulata per le ore 10.00. L'incontro aveva così inizio con 36 minuti di ritardo.

Euro 20,00 SPORT GIOVANILE MOLFETTA
per aver comunicato al DDG che la gara sarebbe dovuta iniziare alle 10.30 mentre la stessa era schedulata per le ore 10.00. L'incontro aveva così inizio con 36 minuti di ritardo.

Euro 10,00 BALSIGNANO SOCCER SCHOOL
assenza F.P.S.

AMMONIZIONE E DIFFIDA

BALSIGNANO SOCCER SCHOOL

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

BELLOMO GAETANO (SANTO STEFANO MODUGNO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SCISCIOLO ANDREA FRANCESCO (ARCOBALENO TRIGGIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MALLARDI GABRIELE (BALSIGNANO SOCCER SCHOOL)

AMMONIZIONE (II INFR)

MALENA FRANCESCO (POLIMNIA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEBENEDETTO MICHELE	(ARCOBALENO TRIGGIANO)	BARTOLO ALDO	(BALSIGNANO SOCCER SCHOOL)
ANNESE ROBERTO	(INTESA SPORT CLUB BARI)	RUTA CARMINE	(INTESA SPORT CLUB BARI)
PALMIERI STEFANO	(KIDS CLUB CONVERSANO)		

GARE DEL 12/ 5/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 12/ 5/2025 ACADEMY ALTAMURA - TORITTO
Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il terreno di gioco era reso impraticabile dalla pioggia e, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Alla Delegazione Provinciale per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

GARE DEL 13/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CARRASSI ANDREA (FREE TIME AZZURRO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LORUSSO GINO (ACADEMY PUGLIA) GRAVINA IN

GARE DEL 14/ 5/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CORNACCHIA GIUSEPPE (WONDERFUL BARI S.SPIRITO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CARLA FABRIZIO (LEVANTE AZZURRO S.R.L.) COLELLA DIEGO (LEVANTE AZZURRO S.R.L.)

TORNEI ATTIVITA' DI BASE

TORNEI ESORDIENTI MISTI - PULCINI MISTI PRIMI CALCI-PICCOLI AMICI S.S. 2024/2025 – NORME GENERALI

1. Per i tornei Esordienti e Pulcini ogni società dovrà presentare una lista di **max n. 20 calciatori**, mentre per i tornei Primi Calci e Piccoli Amici la lista è aperta per consentire al maggior numero di bambini tesserati di partecipare all'evento.
2. Uno stesso calciatore **NON** potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società.
 - Nel caso che un giocatore di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, verrà assegnata la sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica di merito.
3. Ogni calciatore dovrà essere regolarmente tesserato presso la società di appartenenza.
4. Prima di ogni partita ogni squadra dovrà presentare alla società ospitante, **30 minuti** prima dell'inizio della gara, una distinta in duplice copia degli atleti e degli accompagnatori, con i rispettivi numeri di maglia e numeri di matricola dei cartellini.
 - In caso che una squadra non consegnerà alla società ospitante prima del fischio di inizio, una distinta cartacea e i tesserini, la gara non avrà valenza in nessun caso, nemmeno con l'accordo delle due squadre.
5. Prima di ogni partita verrà effettuato il riconoscimento dei giocatori presenti in lista, con l'allenatore, e/o accompagnatore, e/o eventuale medico sociale solo se riconosciuto da tesserino, anch'essi presenti in lista;

- Nel caso che una squadra presenti in panchina allenatori o accompagnatori non presenti in distinta, gli stessi saranno allontanati dal rettangolo di gioco.
- 6.** Ogni squadra dovrà scendere in campo POSSIBILMENTE con maglie numerate, per facilitare il compito del RICONOSCIMENTO.
- 7.** In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, e a decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite", se svolgere o meno la gara.
- In caso che una delle due squadre non si presenti sul campo in condizioni atmosferiche avverse, o non avrà concordato con la società ospitante lo spostamento, avrà partita persa a tavolino per 3-0.
- 8.** Per variazioni di gare da calendario saranno prese in considerazione solo se ci sarà accordo scritto tra le tre parti, squadra ospitante, squadra ospite e organizzazione, da inviare tramite mail a basesgsbari@gmail.com
- Non saranno prese in considerazione richieste di variazione entro 24 ore antecedenti l'orario e il giorno della gara;

9. Ammende o carico di società per infrazioni disciplinari – Mancato invio referto

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

a) Rinunce a gare

Per lo corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/ Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	515,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	351,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	515,00	103,00	61,00

N.8.: La Società che rinuncia per la terza volta a disputare gare è escluso dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale con relativa sanzione pecuniaria.

b) Mancata trasmissione referti gara

Entro 48 ore dallo svolgimento della gara DEVONO essere trasmessi i referti gara (in allegato) e relative distinte (in allegato) a mezzo mail a : basesgsbari@gmail.com
Qualora il referto non pervenisse alla scrivente Delegazione entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, sarà applicata un'ammenda di Euro 10,00 per ogni referto mancante.

Per quanto riguarda i regolamenti di gioco si rimanda alla lettura del Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS e successivi.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 26/5/2025.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
IL 15 maggio 2025.**

IL SEGRETARIO
f.to Pierfrancesco DE NICOLO'

IL DELEGATO PROVINCIALE
f.to Emanuele ZONNO



Roma, 13 maggio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 60

Oggetto: Sport bonus 2025 - Apertura prima finestra il 30 maggio 2025 -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 16-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2025

Oggetto: Sport bonus 2025 – Apertura prima finestra il 30 maggio 2025 –

Sul sito del Dipartimento dello Sport è stato posto l'annuncio dell'apertura, a partire dal prossimo 30 maggio, della prima delle due finestre utili per l'inoltro via *online* delle domande da parte delle imprese che intendono usufruire del credito d'imposta previsto anche per il 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 del 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246, per le erogazioni liberali da effettuarsi in favore dei soggetti titolari o gestori di impianti sportivi (vedasi la Circolare LND n.39 del 2 gennaio 2025).

La predetta Legge n. 207/2024 prevede la possibilità, esclusivamente per le imprese, anche per il 2025, di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti pubblici e per la realizzazione di nuove strutture pubbliche già previste dalla Legge di Bilancio per il 2019.

Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese è pari al 65% dell'importo erogato da utilizzarsi in tre rate annuali di pari importo.

Il limite dell'importo erogabile è pari al 10 per 1000 dei ricavi conseguiti nel 2024.

Anche per l'agevolazione 2025, il procedimento risulta quello definito dal DPCM 30 aprile 2019 che prevede l'apertura di due finestre temporali, il 30 maggio ed il 15 ottobre.

Dalla data di apertura della finestra decorrono i termini per l'inoltro delle domande che dovranno essere inviate *online*, per la prima finestra, entro 30 giorni dal 30 maggio e, cioè, entro il 30 giugno 2025.

Con la presentazione della domanda di ammissione al procedimento si potrà essere autorizzati ad effettuare l'erogazione liberale previa comunicazione al riguardo da parte dell'Agenzia delle Entrate.



COMUNICATO UFFICIALE N. 473
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 285/A della F.I.G.C inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11 organizzati dai Comitati e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETÀ DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del/della calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e calciatori/calciatrici dello stesso campionato in sostanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

Alle calciatori/calciatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

Alle calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

Alle calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

h) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- dal **1° luglio 2025 al 31 marzo 2026**.

Alle calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

Alle calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

Alle calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

e) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da "professionista" e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal **1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;**

- dal **1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;**

- dal **2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

di Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" - art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova società partecipante a campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a società partecipanti ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B Femminile a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;
- b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla I.N.D. a società non professionistica appartenente alla Divisione Serie B Femminile possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

d) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "giovani dilettanti" o "non professionisti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società professionistiche possono avvenire ed essere depositati presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

b) Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "giovani di serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "giovane di serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire ed essere depositati, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

5.bis Trasferimenti temporanei di calciatori "professionisti", "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "professionista" o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista", da società dilettantistiche a società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

6.bis Trasferimenti temporanei di calciatrici "professioniste", "apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice "professionista" o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

7. Trasferimenti e cessione di contratti di calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane di serie", da società professionistiche a società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

8. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore "giovane dilettante" trasferito a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrato alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 4, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il **18 febbraio 2026** - a società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

La calciatrice "giovane dilettante" trasferita a titolo temporaneo a società professionistica e successivamente rientrata alla originaria società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento - entro il **18 febbraio 2026** - a società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento o la nuova cessione del contratto sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della società cessionaria.

9. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici "professionisti/e" o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal **1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026**.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della L.N.D. (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

10. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenienti da Federazione estera

Feriti restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei Calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 10), lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un'altra ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitaria/proveniente/provenuta/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.:

- Le calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

- Le calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/e calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater, delle N.O.I.F..

Un'una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è

stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla F.I.F. o alla F.I.F.F., e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla F.I.F. o alla F.I.F.F.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

e) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenute/e da Federazione estera, sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

11. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 161, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professioniste", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo di trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 347 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti", con i-le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica I.N.D. presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici "non professioniste" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo plurimale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolate/e in questo periodo deve avvenire a far data dal 24 luglio 2025.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/elle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un/una calciatore/calciatrice "non professionista" e "giovane dilettante", purché tesserato/a entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da "professionista" o "apprendista prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di Serie C della stagione sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20,00) in caso di autonomia sottoscrizione

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20,00) con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femmine d. competenza, dovrà avvenire – a pena di nullità – entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere incluse in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decadute in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

12. Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovanili", "Giovanili Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.



COMUNICATO UFFICIALE N. 474 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 286/A della F.I.G.C inerente le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla L.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla I.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 5 organizzati dalla I.N.D., per la stagione sportiva 2025/2026, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO TRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.L.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di essenzialità da parte del medesimo Comitato e Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, delle N.O.L.F..

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, in ambito dilettantistico è consentito alle società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino società e giocatori/giocatrici dello stesso campionato in costanza di svolgimento dei campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendano svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

Le giocatori-giocatrici tesserate come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, delle N.O.L.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

Alle giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

Alle giocatori/giocatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di avvincolo), può essere effettuato:

- dal **1° luglio 2025 al 31 marzo 2026**.

Alle giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, delle N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, ferma il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

Alle giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi de l'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

Alle giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal **1° luglio 2025 al 23 luglio 2025**.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distretti periodi:

a) dal **1° luglio 2025 al 30 settembre 2025**;

b) dal **2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026**.

L'accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici "professionisti/e" o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/a tesserato/a come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti/provenuti/e da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quinquies, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predette giocatori/gioiatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/gioiatrica extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;

- Le giocatori/gioiatrici provenienti da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2), del presente Comunicato Ufficiale. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/gioiatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F.;

- Le giocatori/gioiatrici provenienti da Federazione estera, trasferiti/e fra società italiane, potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/e giocatori/gioiatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/gioiatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies, delle N.O.I.F..

b) Giocatori/gioiatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i/e giocatori/gioiatrici stranieri/e, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/delle giocatori/gioiatrici italiani/e

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle società interessate, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/e giocatori/gioiatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.F.E., pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/gioiatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.F.E.

Le giocatori/gioiatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e,

c) Giocatori/gioiatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di giocatori/gioiatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di giocatori/gioiatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiane provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/e giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenute da Federazione estera, sono parificate, ad ogni effetto, ai/e giocatori/giocatrici italiani/e.

Una persona tesserata/a come "professionista" non può essere tesserata/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.L.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

b) Art. 107 delle N.O.L.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i/e quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica L.N.D. presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste (apposizione della firma elettronica) sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopraccitato periodo per i/e giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/e giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

È consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/e giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di una/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le società possono convivere con giocatori-giocatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire - a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal 1° luglio 2026.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/e giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i/e quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

Rinnovo tesseramento annuale presso Società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori-giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "Non Professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio 2026 al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseraimento presso le piattaforme informatiche.



COMUNICATO UFFICIALE N. 477
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 289/A della F.I.G.C inerente modifiche al Titolo VI delle NOIF.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
C.A.S.E. J.A.P.U.S.T.A.L.E. 2350

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nel Titolo VI delle NOIF - Controlli sulla gestione economica finanziaria delle società professionistiche;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare le modifiche al Titolo VI delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC

TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

Art. 77

Organi del Sistema delle Licenze Nazionali

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Art. 78

Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la "Co.Vi.So.C.").

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

4. Abrogato

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.C.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza, tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.

6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.

Art. 79

Attività consultive

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l'individuazione degli indirizzi e dei criteri per l'esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti gli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

Art. 80
Attività di controllo

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati e l'equa competizione, così come previsto dall'art. 13, comma 10 *bis* del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;

b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;

c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;

d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

4. La Co.Vi.So.C., entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui all'art. 85, **lett. B), par. III) e IV), art. 85, lett. C), par. V) e VI) e art. 85, lett. D), par. II) e III)** deve segnalare alla Procura federale il mancato pagamento degli emolumenti ed incentivi all'estado e il mancato versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo Fine Carriera relativi alle mensilità da luglio a marzo di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie A maschile e di Serie A femminile e relativi alle mensilità da luglio a febbraio di ciascuna stagione sportiva per le società di Serie B e di Serie C.

Art. 81
Poteri sanzionatori

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui al successivo art. 90.

2. Abrogato

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine alle violazioni di cui al comma 1 ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 82
Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 83
Regolamento interno della Co.VI.So.C.
ABROGATO

Art. 84
Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.
2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.VI.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.
6. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata (*"limited review"*) da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, predisporre il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991. L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società comprese nella struttura del gruppo che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscentrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 *bis* e 28 del d.lgs. n. 127/1991.

9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8, devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C. la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. 1)), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal comma 8.

Art. 85

Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.

A) Adempimenti delle società di Serie A, di Serie B e di Serie C

I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcolata.

III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società di Serie A, entro il 31 maggio, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;

b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;

c) verbale di approvazione.

2. Le società di Serie B e di Serie C, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;

b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;

c) verbale di approvazione.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui ai **commi 1 o 2**.

4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui ai **commi 1 o 2**.

IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

a) budget del conto economico;

b) budget dello stato patrimoniale;

c) budget del rendiconto finanziario;

d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;

e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale

rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre i budget secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

4. Le indicazioni per la redazione dei budget sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

V. Posizioni debite nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

a) copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, correlati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

b) copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relative a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

2 bis. La pendenza di contenziosi riguardanti la lite non manifestatamente infondata, rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

VI. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i soci ed enti trimestrali. L'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRPEF, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRPEF, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo.

4. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

5 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi.

B) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie A

I. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, entro il 31 maggio e il 30 novembre, il prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale, riferiti ai soli calciatori professionisti e al solo allenatore responsabile della prima squadra, compresi gli allenatori che abbiano precedentemente ricoperto tale incarico;

ii) Ammortamenti e svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;

b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e ix), sono dati dal valore medio degli ultimi trentasei mesi, calcolato:

a) con riferimento all'indicatore depositato entro il 31 maggio, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 31 marzo di detto esercizio;

b) con riferimento all'indicatore depositato entro il 30 novembre, sulla base dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dei costi e dei ricavi contabilizzati alla data del 30 settembre di detto esercizio.

4. Qualora le società non dispongano dei dati contabili che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste al comma 3, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

6. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, corredato da una dichiarazione con la quale i suddetti soggetti attestino la veridicità e la corrispondenza dei costi e dei ricavi, calcolati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, con le risultanze delle scritture contabili.

7. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

11. Regola del Pareggio di Bilancio

1. Le società devono dimostrare, entro il 30 novembre, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 30 giugno precedente, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

2. Le società devono dimostrare, entro il 31 maggio, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre precedente, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, i ricavi e costi cosiddetti rilevanti saranno determinati sulle risultanze del progetto di bilancio di cui alla precedente lett. A), paragrafo 1, comma 2.

4. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare la Regola del Pareggio di Bilancio secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

5. Le regole applicative sul Pareggio di Bilancio e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

III. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accessi presso uno o più istituti

operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

IV. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare allo FRC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, **di aver assolto:**

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accessi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

6. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.No.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

C) Ulteriori adempimenti delle Società di Serie B e di Serie C'

I. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FKIC.

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Disponibilità liquide;

ii) Crediti verso clienti;

iii) Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

iv) Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

v) Crediti verso enti-settore specifico;

vi) Crediti verso altri;

vii) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Acconti;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

- xj) Debiti verso enti-settore specifico;
- xij) Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Liquidità secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.Se.C..

II. Indicatore di Indebitamento

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il prospetto contenente l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FICIC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Obbligazioni ordinarie e convertibili;

ii) Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

iii) Debiti verso banche;

iv) Debiti verso altri finanziatori;

v) Account;

vi) Debiti verso fornitori;

vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;

viii) Debiti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

ix) Debiti tributari;

x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

xi) Debiti verso enti-settore specifico;

xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC):

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi supportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori, al netto delle relative Minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri supportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)*, *v)* e *vi)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare,

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo/ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)*, *v)* e *vi)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati.

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo/ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate e che coprano il periodo di trentasei mesi utili ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vii)*, *viii)* e *ix)*, secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Indebitamento secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi Se.C.

11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento o l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato di cui al paragrafo III, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

III Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, al prospetto contenente l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, al fini del numeratore del rapporto, comprende le seguenti voci:

i) Costi per il personale;

ii) Ammortamenti e svalutazioni dei diritti plurienuali alle prestazioni dei calciatori;

iii) Costi per agenti sportivi, se non già direttamente imputati ai diritti plurienuali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, al fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni;

ii) Contributi in conto esercizio;

iii) Proventi da sponsorizzazioni;

iv) Proventi pubblicitari;

v) Proventi commerciali e royalties;

vi) Proventi da cessione diritti audiovisivi;

vii) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

viii) Plusvalenze da cessione diritti plurienuali prestazioni calciatori al netto delle relative minusvalenze;

ix) Altri proventi da trasferimento diritti calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare **sono calcolati:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio;

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e iv), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio;

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv), v) e vi), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, sono calcolati:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e iv), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate, che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.VLSo.C.

10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato o l'indicatore di Indebitamento di cui al paragrafo II, presentino un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per

riparare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità sarà incrementato nella misura del 15%.

11. Le società sono esentate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

IV. Report consuntivi

1. Le società, unitamente al bilancio d'esercizio e alla relazione semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C.:

- a) report consuntivo del conto economico;
- b) report consuntivo dello stato patrimoniale.

2. Le società devono indicare le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre i report consuntivi secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 3.

4. I report consuntivi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

5. Le indicazioni per la redazione dei report consuntivi e il relativo sistema sanzionatorio sono dettagliate con apposito Comunicato Ufficiale.

V. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla IFIC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo, al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con

contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accessi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

VI. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 16 ottobre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 dicembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e

dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 aprile e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

4 *bis*. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, accessi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

6. Le Leghe professionistiche, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali devono certificare alla C.O.Vi.Sn.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

D) Adempimenti delle società di Serie A femminile

L'bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, nei commi 2 e 3 per brevità denominate "le società", entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio entro il termine previsto dallo statuto, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

4. Abrogato.

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. 1) della precedente lett. A).

II. Emolumenti ed incentivi all'esodo

1. Le società devono documentare alla FIGC' secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, **di aver assolto:**

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOII per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al pagamento di tutti gli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 dell'e NOII per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata intanzi all'organo competente.

3 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare.

4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti intestati alla società, accesi presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite, di aver assolto:

a) entro il 30 settembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

b) entro il 16 novembre e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

c) entro il 16 febbraio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

d) entro il 16 maggio e, nel caso detta scadenza cada in giorno festivo o di sabato, entro il primo giorno successivo non festivo al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

e) entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali al versamento, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.

2. È onere delle società depositare, entro il quinto giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.

3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di ricezione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute.

4. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi all'organo competente.

4 bis. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando l'organo competente non emetta la pronuncia che, ove previsto, potrà essere anche di natura cautelare. La eventuale pronuncia cautelare dovrà essere collegiale. Ai fini di quanto precede rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

5. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti intestati alla società, aperti presso uno o più istituti operanti sul territorio nazionale ed indicati al momento dell'iscrizione al Campionato ovvero, in caso di variazioni, nel corso della stagione sportiva.

6. La Divisione Serie A Femminile Professionistica, entro il quinto giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.No.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

E) Ulteriori adempimenti per le società in procedure ex D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i.

1. In caso di ricorso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i., che presuppongano procedere in continuità aziendale diretta, le società devono depositare la domanda di accesso alla procedura corredata dal piano economico-finanziario attestato da un professionista indipendente. Le suddette società continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti relativi al Campionato di competenza, prescritti dalle precedenti lettere **A), B), C), D)**, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità Giudiziaria o con equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.

Art. 86

Informativa continua alla Co.Vi.So.C.

ABROGATO

Art. 87

Ispezioni e controlli

ABROGATO

Art. 88

Certificazione dei bilanci

ABROGATO

Art. 89

Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori

ABROGATO

Art. 90

Sanzioni

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Ipef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei loro dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, lett. **D)**, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, degli incentivi all'esodo e al mancato versamento delle ritenute Ipef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura

dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società di Serie A del valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone:

a) la non ammissione ad operazioni di **tesseramento** dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni **nuovo tesseramento**, la Lega Nazionale Professionisti Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico-finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da **(i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento.** Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il **residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C.;**

b) qualora a seguito del deposito del successivo indicatore di Costo del Lavoro Allargato il valore dello stesso permanga al di sopra del livello-soglia e sia anche superiore rispetto al precedente valore dell'indicatore che ha determinato il provvedimento di cui al comma 4 lett. a), la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la successiva sessione estiva o invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C..

4 bis. Nel caso in cui le società di Serie A abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i., che presuppongano procedura in continuità aziendale diretta, la Co.Vi.So.C. dispone, ai sensi del precedente comma 4, lett. b) la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per le successive sessioni di mercato, fino a quando non intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, di al successivo comma 4 ter.

4 ter. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, alle società di Serie A si applica il provvedimento di cui al comma 4, lett. a) per le due successive sessioni di mercato.

4 quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 4, lettera b) è adottato altresì nei confronti delle società di Serie A che omettano l'invio del prospetto dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui alla lettera B), par. I. Il provvedimento è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, previo invio dei documenti, da cui risulti il rispetto del livello-soglia. Qualora l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato non rispetti il livello-soglia, la Co.Vi.So.C. dispone i provvedimenti di cui al comma 4, lettera a) o lettera b).

5. I provvedimenti disposti ai sensi dei commi 4, lettera a) e lettera b) sono revocati dalla Co.Vi.So.C., su istanza delle società di Serie A, quando l'ecceденza di costo contestata viene coperta mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

6. In caso di urgenza i provvedimenti disposti ai sensi dei commi 4, lett. a) o lett. b) possono essere revocati dal Presidente della Co.Vi.So.C. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

6 bis. Qualora nella medesima sessione della campagna trasferimenti la Co.Vi.So.C. disponga più sanzioni di cui al precedente comma 4, lett. a), la società interessata, ai fini dell'ottenimento della revoca dei suddetti provvedimenti dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati secondo le modalità previste dal precedente comma 5.

6 ter. Qualora nella medesima sessione della campagna trasferimenti la Co.Vi.So.C. disponga più sanzioni di cui al precedente comma 4, lett. b), la società interessata, ai fini dell'ottenimento della revoca dei suddetti provvedimenti dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.

6 quater. Qualora nella medesima sessione della campagna trasferimenti la Co.Vi.So.C. disponga sia la sanzione di cui al precedente comma 4, lett. a), sia la sanzione di cui al precedente comma 4, lett. b), alla società interessata sarà applicata quella più restrittiva. Ai fini dell'ottenimento della revoca di entrambi i suddetti provvedimenti, la società dovrà ripianare l'importo maggiore tra quelli contestati, secondo le modalità previste dal precedente comma 5. Nel caso in cui l'importo minore contestato faccia riferimento alla sanzione di cui al precedente comma 4, lett. b) e la società ripiani solo il suddetto importo, potrà ottenere il relativo provvedimento di revoca, fatto salvo il permanere della sanzione di cui al precedente comma 4, lett. a).

7. In caso di mancato rispetto da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economico-finanziari, attraverso il saldo positivo derivante da (i) operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (ii) operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iii) operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, (iv) operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C..

7 bis. In caso di mancato rispetto da parte delle società di Serie B e di Serie C della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre e di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C..

7 ter. Nel caso in cui le società di Serie B e di Serie C abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i., che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta, la Co.Vi.So.C. dispone, ai sensi del precedente comma 7 bis la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per le successive sessioni di mercato, fino a quando non intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, di cui al successivo comma 7 quater.

7 quater. Qualora a seguito della presentazione della domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al precedente comma, intervenga omologazione della competente Autorità Giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, alle società di Serie B e di Serie C si applica il provvedimento di cui al comma 7 per le due successive sessioni di mercato.

7 quinquies. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il provvedimento di cui al comma 7 bis è adottato altresì nei confronti delle società di Serie B e di Serie C che omettano l'invio dei prospetti, di cui all'art. 85, lettera C), paragrafi I, II e III. Il provvedimento è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, previa invio dei documenti, da cui risulti il rispetto della misura minima dell'indicatore di Liquidità. Qualora l'indicatore di Liquidità non rispetti la misura minima, la Co.Vi.So.C. dispone il provvedimento di cui al comma 7 e in caso di mancato rispetto anche di entrambi i valori soglia dei relativi indicatori di Indebitamento e di Costo del Lavoro Allargato, dispone il provvedimento di cui al comma 7 bis.

8. I provvedimenti disposti ai sensi dei commi 7 e 7 bis sono revocati dalla Co.Vi.So.C. su istanza della società, quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infittiferi dei soci;

9. In caso di urgenza i provvedimenti disposti ai sensi dei commi 7 e 7 bis, possono essere revocati dal Presidente della Co.Vi.So.C. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

10. Per le società di Serie C, in caso di mancato pagamento, accertato dagli organi di giustizia sportiva, degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società acquisiscono un vincolo di indisponibilità e saranno utilizzate dalla medesima Lega prioritariamente per il pagamento degli emolumenti e degli incentivi all'esodo.

11. Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, i provvedimenti di cui ai **commi 4, lett. a) e lett. b), 4 bis, 4 ter, 4 quater, 7, 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies** non trovano applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

12. La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è **inviata mediante la piattaforma informatica on-line <https://licenzenazionali.figc.it>** e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Art. 90 bis
Composizione della Co.A.Vi.So.C.
ABROGATO

Art. 90 ter
Sistema delle Licenze Nazionali

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e adempimenti diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

Art. 90 quater
Commissione Criteri Infrastrutturali
ABROGATO

Art. 90 quinquies
Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi
ABROGATO

Art. 90 sexies
Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (di seguito la "Commissione").

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.

6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impianti, sportività e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.

7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria

8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.



COMUNICATO UFFICIALE N. 478
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 290/A della F.I.G.C inerente l'approvazione del Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
C.A.S. E.L.A. CONSULE, 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025,
- visto l'art. 85, lett. B), par. II, delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 289/A del 9 maggio 2025;
- ravvisata la necessità di dettagliare in un apposito Manuale le regole applicative del Pareggio di Bilancio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di approvare il Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale,

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Bramelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Manuale applicativo della Regola del Pareggio di Bilancio

I) Definizione della Regola del Pareggio di Bilancio

1. Il pareggio di bilancio è la somma dei risultati di bilancio di ciascun esercizio del periodo di rilevazione, data dalla differenza tra ricavi rilevanti e costi rilevanti, calcolati e riconciliati sulla base dei bilanci di esercizio.
2. I ricavi ed i costi rilevanti sono definiti nel paragrafo III).

II) Definizione di periodo di rilevazione

1. Il periodo di rilevazione è il periodo in cui la società viene valutata al fine del controllo del rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio. Il periodo di rilevazione comprende i bilanci di tre esercizi sociali:
 - a) l'ultimo esercizio sociale, rispetto al momento in cui viene effettuato il controllo (di seguito: esercizio T);
 - b) il penultimo esercizio sociale, rispetto al momento in cui viene effettuato il controllo (di seguito: esercizio T-1);
 - c) il terzultimo esercizio sociale, rispetto al momento in cui viene effettuato il controllo (di seguito: esercizio T-2).

III) Definizione di Ricavi e Costi rilevanti

I ricavi rilevanti sono la somma delle seguenti voci contabili, individuate come da piano dei conti FIGC:

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1);
- Contributi in conto esercizio (A5a);
- Proventi da sponsorizzazioni (A5b);
- Proventi pubblicitari (A5c);
- Proventi commerciali e royalties (A5d);
- Proventi da cessione diritti audiovisivi (A5e);
- Ricavi da cessione temporanee prestazioni calciatori (A5f);
- Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (A5g);
- Altri proventi da trasferimento diritti calciatori (A5h);
- Ricavi e proventi diversi (A5i);
- Proventi finanziari (C15 e C16);
- Utile/perdite su cambi (C17-bis).

Non sono considerati nel calcolo i seguenti ricavi:

- ricavi non monetari;
- ricavi non derivanti dall'attività tipica;
- sopravvenienze attive da esdebitazione a seguito dell'utilizzo degli strumenti del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza.

I costi rilevanti sono la somma delle seguenti voci contabili, individuate come da piano dei conti FIGC:

- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (B6);

- Costi per servizi (B7);
- Costi per godimento beni di terzi (B8);
- Salari e stipendi (B9a);
- Oneri sociali (B9b);
- Ammortamento costo diritti pluriennali prestazioni calciatori nazionali, U.E., extra U.E. (B10a);
- Svalutazione diritt. pluriennali prestazioni calciatori nazionali, U.E., extra U.E. (B10c);
- Oneri da organizzazione competizioni (B14a);
- Costi per acquisizione temporanea prestazioni calciatori (B14b);
- Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori (B14c);
- Altri oneri da trasferimento diritti calciatori (B14d);
- Altri oneri diversi di gestione (B14e);
- Interessi ed altri oneri finanziari (C17).

Non sono considerati nel calcolo i seguenti costi:

- Costi non monetari (accantonamenti, ammortamenti diversi dagli ammortamenti per l'acquisto di diritti pluriennali prestazioni calciatori, svalutazioni diverse dalle svalutazioni dei diritti pluriennali prestazioni calciatori, minusvalenze diverse da quelle derivanti dalla vendita dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori);
- Costi non riconducibili all'attività tipica.

IV) Definizione di risultato di bilancio

1. Il risultato di bilancio è costituito dalla differenza tra i ricavi rilevanti e i costi rilevanti e deve essere calcolato per ogni esercizio del periodo di rilevazione.
2. Nel caso in cui i costi rilevanti siano inferiori ai ricavi rilevanti per un determinato esercizio, la società avrà un surplus di bilancio. Nel caso in cui i costi rilevanti siano superiori ai ricavi rilevanti per un determinato esercizio, la società avrà un deficit di bilancio.
3. Il risultato di bilancio complessivo è la somma dei risultati di bilancio di ciascun esercizio del periodo di rilevazione (ad esempio periodi di riferimento T, T-1 e T-2).
4. Nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia positivo, la società avrà un surplus di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione. Nel caso in cui il risultato di bilancio complessivo sia negativo, la medesima società avrà un deficit di bilancio complessivo per il periodo di rilevazione.

V) Definizione di deviazione accettabile

1. La deviazione accettabile è il massimo deficit di bilancio complessivo consentito affinché una società rispetti la Regola del Pareggio di Bilancio.
2. La deviazione accettabile è pari a 5 milioni di Euro. Tale deviazione può raggiungere l'importo massimo di 60 milioni di Euro (deficit massimo consentito) nel caso in cui la differenza rispetto alla deviazione accettabile (5 milioni di Euro) sia interamente coperta dal Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione T, incrementato da eventuali finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci risultanti dal medesimo bilancio del periodo di rilevazione T.
3. Nel caso in cui il deficit complessivo di bilancio sia superiore a 60 milioni di Euro potrà essere coperto con il Patrimonio netto, calcolato come descritto nel precedente punto 2, soltanto per la

differenza tra il deficit massimo consentito (60 milioni di Euro) e la deviazione accettabile (5 milioni di Euro).

VI) Rispetto del requisito della Regola del Pareggio di Bilancio

1. Il requisito della Regola del Pareggio di Bilancio è rispettato se la società, nel periodo di rilevazione:

- a) ha un surplus di bilancio complessivo;
- b) ha un deficit di bilancio complessivo che non superi la deviazione accettabile di 5 milioni di Euro;
- c) ha un deficit di bilancio complessivo che superi la deviazione accettabile di 5 milioni di Euro ma non superi il deficit massimo consentito di 60 milioni di Euro, a condizione che la differenza tra il deficit di bilancio complessivo e la deviazione accettabile sia interamente coperta dal Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione 1, calcolato come descritto al paragrafo V), punto 2.

2. Il requisito della Regola del Pareggio di Bilancio non è rispettato se la società nel periodo di rilevazione:

- a) ha un deficit di bilancio complessivo eccedente la deviazione accettabile di 5 milioni di Euro e che non superi il deficit massimo consentito di 60 milioni di Euro, ma la differenza tra il deficit di bilancio complessivo e la deviazione accettabile non sia interamente coperta dal Patrimonio netto, calcolato come descritto al paragrafo V), punto 2.
- b) ha un deficit di bilancio complessivo eccedente il deficit massimo consentito di 60 milioni di Euro, fatto salvo quanto previsto dal per. VIII.

VII) Definizione di investimenti virtuosi a lungo termine

Sono considerati investimenti virtuosi a lungo termine i seguenti costi:

- Costi sostenuti per investimenti nell'impiantistica sportiva, direttamente attribuibili alla costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi. Se già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Oneri finanziari direttamente attribuibili alla costruzione di immobilizzazioni materiali per l'impiantistica sportiva, previo ottenimento delle relative autorizzazioni e permessi da parte delle autorità competenti. Al termine della costruzione/ristrutturazione di impianti di proprietà o per la ristrutturazione di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi, i suddetti oneri finanziari rientrano tra i costi rilevanti;
- Costi direttamente attribuibili alle attività dedicate allo sviluppo sociale (costi sostenuti per finanziarie attività sociali, campus, opere di solidarietà, etc.);
- Costi direttamente attribuibili alle attività del settore giovanile (e.d. vivaio). In caso di oneri già capitalizzati è esclusa la quota ammortamento direttamente riconducibile ai costi sostenuti;
- Costi sostenuti per lo sviluppo e la promozione del calcio femminile.

Sono considerati costi rilevanti e conseguentemente ricompresi nel calcolo della Regola del Pareggio di Bilancio i seguenti costi, se non esclusivamente dedicati al settore giovanile o al calcio femminile:

- Costi di *scouting*;
- Costi di acquisizione di calciatori/calciatrici del settore giovanile;
- Costi di acquisizione di calciatrici,

- Costi del personale.

I suddetti investimenti virtuosi possono essere utilizzati per migliorare il risultato di bilancio complessivo, come definito al Paragrafo IV), solo se inclusi tra i costi rilevanti e se coperti dal residuo del Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione T, calcolato come descritto al paragrafo V), punto 2 e non già utilizzato ai fini della copertura della deviazione accettabile.

VIII) Sanzioni

1. In caso di mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio di cui al par. VI), punto 2, lett. a), la Co.Vi.So.C. dispone:

a) per le società il cui bilancio coincide con la stagione sportiva, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione invernale e per la successiva sessione estiva, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Nazionale Professionisti Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economici finanziati, attraverso il saldo positivo derivante da *i)* operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, *ii)* operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, *iii)* operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, *iv)* operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C.;

b) per le società il cui bilancio coincide con l'anno solare, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione estiva e per la successiva sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuovo tesseramento, la Lega Nazionale Professionisti Serie A riscontri l'integrale copertura dei relativi impegni economici finanziati, attraverso il saldo positivo derivante da *i)* operazioni di cessione dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, *ii)* operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, *iii)* operazioni di rinuncia agli emolumenti dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento, *iv)* operazioni di risoluzione contrattuale dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C.;

2. In caso di mancato rispetto della Regola del Pareggio di Bilancio di cui al par. VI), punto 2, lett. b), la Co.Vi.So.C. dispone:

a) per le società il cui bilancio coincide con la stagione sportiva, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione estiva e per la successiva sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C.;

b) per le società il cui bilancio coincide con l'anno solare, la non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori per la sessione invernale e per la successiva sessione estiva, i cui termini

sono definiti annualmente dalla FIGC. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C.

3. Il provvedimento disposto ai sensi dei precedenti punti 1 e 2 è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, qualora la stessa esprima l'importo contestato, attraverso le seguenti modalità:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;

c) versamenti in conto copertura perdite;

d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

4. Gli apporti di mezzi propri di cui al precedente punto 3, devono essere effettuati e/o contabilizzati dopo la chiusura del bilancio del periodo di rilevazione T e saranno utilizzati una sola volta ed esclusi dal calcolo del Patrimonio netto risultante dal bilancio del periodo di rilevazione successivo al tempo T.

5. In caso di urgenza i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, possono essere revocati dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

6. Qualora nella medesima sessione dell'anno campagna trasferimenti la Co.Vi.So.C. disponga più sanzioni analoghe a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'art. 90, commi *b bis*, *b ter* o *b quater* delle NOIF.

IX) Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, nella stagione sportiva 2027/2028, il periodo di rilevazione valutato per il calcolo della Regola del Pareggio di Bilancio comprenderà solo due esercizi, l'esercizio chiuso nel 2027 (esercizio I) e l'esercizio chiuso nel 2026 (esercizio I-1).



COMUNICATO UFFICIALE N. 479
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 291/A della F.I.G.C inerente l'approvazione del Manuale applicativo per la redazione dei budget e dei report consuntivi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- visto l'art. 85, lett. A), par. IV e lett. C), par. IV delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 289/A del 9 maggio 2025;
- ravvisata la necessità di dettagliare in un apposito Manuale le indicazioni per la redazione del budget e dei report consuntivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di approvare il Manuale applicativo per la redazione del budget e dei report consuntivi, secondo il testo allegato sub A) al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Manuale applicativo per la redazione di Budget e Report Consuntivi

I. Premessa

Nell'ambito degli adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C., le NOIF (art. 85, lett. A, *IF Informazioni economico-finanziarie previsionali*) prevedono che le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo, contenenti:

- a) un budget del conto economico;
- b) un budget dello stato patrimoniale;
- b) un budget del rendiconto finanziario;
- c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riferimento agli elementi di discontinuità;
- d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa

Le NOIF (art. 85, lett. C, *IF Report consuntivi su informazioni economico-finanziarie previsionali*) prevedono inoltre che le società di Serie B e di Serie C, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio ed alla relazione semestrale, i report consuntivi indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget.

Il presente documento costituisce, pertanto, un aggiornamento della guida alla preparazione dei prospetti e delle note esplicative che compongono il budget e i report consuntivi, allo scopo di uniformare, per quanto possibile, la presentazione degli stessi da parte delle società. Per quanto riguarda gli aspetti metodologici ed informativi si rinvia alla *"Guida al budget" versione 1.0 del 2008*.

II. Il budget

Il budget del conto economico, il budget dello stato patrimoniale e il budget del rendiconto finanziario sono i documenti di sintesi che misurano, rispettivamente sotto il profilo recettuale, patrimoniale e finanziario, i risultati attesi dalle politiche aziendali che caratterizzano la programmazione di periodo della gestione.

La base di partenza è quindi costituita dalle politiche aziendali che devono preliminarmente stabilire gli obiettivi e i vincoli di varia natura (ambientale, dimensionale, organizzativa, finanziaria) che possono condizionare il perseguimento degli obiettivi stessi, in modo da identificare una combinazione realistica tra obiettivi e vincoli.

Questa combinazione realistica tra obiettivi e vincoli si riflette a sua volta sulle decisioni che devono essere assunte nelle diverse aree gestionali in materia di:

- investimenti diretti pluriennali prestazioni calcolatori, attività immateriali, attività materiali;
- gestione operativa: ricavi, costi e margini;
- gestione del capitale circolante: tempi di incasso e di pagamento;
- gestione finanziaria: forme di copertura del fabbisogno finanziario.

Il budget del conto economico accoglie i ricavi, i costi e i margini reddituali di periodo che derivano dalle decisioni sopra indicate. Il budget dello stato patrimoniale prospetta la dimensione e la composizione delle attività, delle passività e del capitale netto che derivano sempre dalle decisioni in esame. La congiunzione tra il budget del conto economico e quello dello stato patrimoniale consente di rappresentare i flussi finanziari di periodo attraverso il budget del rendiconto finanziario.

Il budget del conto economico, il budget dello stato patrimoniale e il budget del rendiconto finanziario offrono quindi informazioni diverse, ma tra loro strettamente collegate, sulle compatibilità reddituali, patrimoniali e finanziarie della programmazione di periodo della gestione.

III. Gli schemi di rappresentazione del conto economico e dello stato patrimoniale

Si forniscono qui di seguito gli schemi di rappresentazione del conto economico e dello stato patrimoniale validi ai fini della predisposizione dei prospetti, indicando per ogni voce il raccordo con il piano dei conti FIGC.

a) La rappresentazione del conto economico

Il conto economico assume la consueta struttura a valore e costi della produzione, con evidenza del saldo intermedio costituito dal risultato operativo (Tabella I).

Tabella I. Conto economico

Voce	Raccordo con il piano dei conti FIGC	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4A-10	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	4A-20	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
Variazione lavori in corso su ordinazione	4A-30	Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	4A-40	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Contributi in conto esercizio	4A-50-10	Contributi in conto esercizio
Proventi da sponsorizzazioni	4A-50-20	Proventi da sponsorizzazioni
Proventi pubblicitari	4A-50-30	Proventi pubblicitari
Proventi commerciali e royalties	4A-50-40	Proventi commerciali e royalties
Proventi da cessioni diritti audiovisivi	4A-50-50	Proventi da cessioni diritti audiovisivi
Plusvalenze da cessione diritti plurienuali prestazioni calciatrici	4A-50-61	Plusvalenze da cessione diritti plurienuali prestazioni calciatrici
Altri ricavi e proventi diversi	4A-50-60	Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatrici
	4A-50-62	Altri proventi da trasferimento diritti calciatrici
	4A-50-70	Ricavi e proventi diversi
TUTTI VALORI DELLA PRODUZIONE (A)		
Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	2A-10	Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci
Costi per servizi	2A-20	Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi	2A-30	Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale	2A-40	Costi per il personale
Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici	3A-50-10-0700	Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici nazionali
	3A-50-10-0710	Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici UE
	3A-50-10-0720	Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici extra UE
Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	3A-50-10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
	3A-50-10-0700	Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici nazionali
	3A-50-10-0710	Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici UE
	3A-50-10-0720	Ammortamento costo diritti plurienuali prestazioni calciatrici extra UE
Ammortamento immobilizzazioni materiali	3A-50-20	Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	3A-50-30	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti	3A-50-40	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Variazione delle rimanenze di materie	2A-60	Variazioni delle rimanenze di materie prime

Voci	Raccordo con il piano dei conti FIGC	
Impieghi, sussidiarie, di consumo e merci		sussidiarie, di consumo e merci
Altri costi di produzione e di esercizio	3A-70 3A-80 3A-90	Accantonamento per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione
Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calcatorie		Esclusa la voce 3A-90-2. Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calcatorie
TOI, COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	3A-90-21	Minusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calcatorie
RISULTATO OPERATIVO (A) - (B)		
Saldo proventi finanziari	4B-10 4B-20 3B	Proventi da parte pazienti Altri proventi finanziari Interessi ed altri oneri finanziari
Saldo rettifiche di valore di attività finanziarie	5C 5C'	Rettifiche di valore di attività finanziario Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito	2D	Imposte sul reddito del esercizio
UTILI E PERDITA DI PERIODI	2A-20-80	Utili/perdita d'esercizio

b) La rappresentazione dello stato patrimoniale

La struttura dello stato patrimoniale pone in evidenza le singole voci che compongono, dal lato dell'attivo, le attività immobilizzate e l'attivo circolante e, dal lato delle fonti di finanziamento, il passivo corrente, i debiti finanziari e il capitale netto (Tavola 2).

Tavola 2. Stato Patrimoniale

Attiva	Raccordo con il piano dei conti FIGC	
Diritti pluriennali prestazioni calcatorie	1B-10-70 1B-10-71 1B-10-72	Diritti pluriennali prestazioni calcatorie nazionali Diritti pluriennali prestazioni calcatorie L.L. Diritti pluriennali prestazioni calcatorie Estero L.L.
Altre immobilizzazioni finanziarie	1B-10-10 1B-10-20 1B-10-30 1B-10-40 1B-10-50 1B-10-60 1B-10-80	Crediti di rimpiego e di ampliamento Credito sviluppo Diritti di concessione industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilitazioni in corso e accenti Altre immobilizzazioni
Immobilitazioni materiali	1B-20	Immobilitazioni materiali
Immobilitazioni finanziarie	1B-30 1B-30-20-00-01 1B-30-20-01-02 1B-30-20-02-03	Immobilitazioni finanziarie Crediti verso imprese controllate Crediti verso imprese collegate Credito verso controllati
ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (A)		
Finanziarie	1C-10	Finanziarie
Crediti verso società di calcio	1C-20-00-02-01 1C-20-00-03 1C-20-01-00-00	Crediti verso società di calcio nazionali Crediti verso società di calcio estero L.L.F.A. Crediti verso società di calcio estero non L.L.F.A.
Crediti verso clienti	1C-20-10 1C-20-11 1C-20-20 1C-20-21 1C-20-30 1C-20-31 1C-20-40 1C-20-41 1C-20-50 1C-20-60 1C-20-61 1C-20-62 1C-20-63	Crediti verso clienti ordinarium non controllate Crediti verso clienti ordinarium nazionale controllate Crediti verso clienti esclusi estero L.L.F.A. parti controllate Crediti verso clienti esclusi estero L.L.F.A. parti controllate Crediti verso clienti ordinari estero non parti controllate Crediti verso clienti ordinari estero non parti controllate Crediti verso clienti per forniture di materie prime parti controllate Crediti verso clienti per fatture da emettere parti controllate Altri crediti verso clienti Crediti verso imprese controllate Crediti verso imprese collegate Crediti verso controllati Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle

Attivo	Raccoglienza il piano dei conti FIDC	
Crediti finanziati	10-20-70	controllati
Crediti verso	10-20-80	Crediti tributari
	10-20-90	Crediti verso altri
		Crediti verso enti - settore specifico
	Esclusa la voce:	
	10-20-90-0200 Crediti verso società di calcio nazionali	
	10-20-90-0400 Crediti verso società di calcio estere UEFA	
	10-20-90-0600 Crediti verso società di calcio estere non UEFA	
Attività finanziarie	10-50	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Ratei e risconti attivi	10	Ratei e risconti attivi
Disponibilità liquide	10-10	Disponibilità liquide
ATTIVO CTRUCI ANTE IBI		
ATTIVO ATTIVO IBI IBI		
Passiva a rizzo	Raccoglienza il piano dei conti FIDC	
Debiti verso società di calcio	20-90-70	Debiti verso società di calcio nazionali
	20-90-71	Debiti verso società di calcio estere UEFA
	20-90-72	Debiti verso società di calcio estere non UEFA
Debiti commerciali	20-50	Assati
	20-51	Debiti verso fornitori
	20-54	Debiti rappresentati da titoli di credito
	20-55	Debiti verso imprese controllate
	Esclusa la voce: 20-50-30 Debiti finanziari verso imprese controllate	
	20-51	Debiti verso banche e legate
	Esclusa la voce: 20-51-20 Debiti finanziari verso banche e legate	
	20-52	Debiti verso imprese controllate
	Esclusa la voce: 20-52-20 Debiti finanziari verso imprese controllate	
	20-53	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllate
	Esclusa la voce: 20-53-20 Debiti finanziari verso imprese controllate e controllate	
Debiti tributari	20-60	Debiti tributarie
Debiti verso	20-70	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
	20-80	Altri debiti
	20-90	Debiti verso enti - settore specifico
	Esclusa la voce:	
	20-90-70 Debiti verso società di calcio nazionali	
	20-90-71 Debiti verso società di calcio estere UEFA	
	20-90-72 Debiti verso società di calcio estere non UEFA	
Fondi I.F.R.	20	Fondi neri al fine rapporto di lavoro subordinato
Fondi per rischi e oneri	20	Fondi per rischi e oneri
Ratei e risconti passivi	20	Ratei e risconti passivi
PASSIVO CORRENTE IBI		
Obbligazioni e obbligazioni convertibili	20-10	Obbligazioni
	20-11	Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti	20-20-10	Soci e partecipazioni temporanee
	20-20-20	Soci e finanziamenti
	Esclusa la voce: 20-20-20-0000 Debiti verso soci per finanziamenti postergati entro 180 gg.	
Debiti verso banche	20-20	Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori	20-21	Debiti verso altri finanziatori
Debiti di natura finanziaria e delegati a partecipazione	20-50-20	Debiti finanziari verso imprese controllate
	20-51-20	Debiti finanziari verso imprese collegate
	20-52-20	Debiti finanziari verso imprese controllate
	20-53-20	Debiti finanziari verso imprese controllate da controllate
DEBITI FINANZIARI IBI		
TITOLI E PASSIVITÀ		
Capitale sociale	24-10	Capitale
Riserva da sovrappiù azioni	24-20-10	Riserva da sovrappiù delle azioni in del 2° quarter
Riserve di rivalutazione	24-20-20	Riserve di rivalutazione
Riserva legale	24-20-30	Riserva legale
Riserve statutarie	24-20-40	Riserve statutarie
Altre riserve	24-20-50	Altre riserve
	24-20-60	Riserve per operazioni di apertura del flusso finanziario atteso

Attivo	Riferisce con l'attività dei conti FICG	
	2A-20-90	Riserva negativa per nesso proporzionale infelice
Soci ed finanziamenti ad affiliai e sostituiti	2D-20-20-0200	Titoli verso soci per finanziamenti partecipati infelicitari
Utile perdite riportati a nuovo	2A-20-70	Utile perdite portati a nuovo
Utile perdite di periodo	2A-20-80	Utile perdite d'esercizio
CAPITALI E RISERVE		
TOTALE PASSIVO (N. 110) (F. 12)		

e) La rappresentazione del rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è un prospetto informativo di sintesi sulla dinamica finanziaria, redatto allo scopo di rappresentare l'ammontare e la composizione dei flussi finanziari che, in un determinato periodo, alimentano la gestione aziendale e comportano come risultato finale la variazione delle disponibilità liquide.

Il prospetto qui di seguito riportato contiene lo schema del rendiconto, evidenziando per le singole voci i raccordi con il piano dei conti FICG (Tavola 3).

Tavola 3. Rendiconto finanziario

Voci	Raccorda con il piano dei conti FICG	
UTILI E PERDITE E RIPORTI	2A-20-80	Utile perdite d'esercizio
Ammortamento costi di titoli pluriennali previdenziatori	3A-50-10-0710	Ammortamento costi di titoli pluriennali prestazioni calcolati nazionali
	3A-50-10-0710	Ammortamento costi di titoli pluriennali prestazioni calcolati UE
	3A-50-10-0720	Ammortamento costi di titoli pluriennali prestazioni calcolati extra UE
Ammortamento altre immobilizzazioni immaterie	3A-50-10	Ammortamento delle immobilizzazioni immaterie
	Escluso le voci	
	3A-50-10-0700	Ammortamento costi di titoli pluriennali prestazioni calcolati nazionali
	3A-50-10-0710	Ammortamento costi di titoli pluriennali prestazioni calcolati UE
	3A-50-10-0720	Ammortamento costi di titoli pluriennali prestazioni calcolati extra UE
Ammortamento immobilizzazioni materie	3A-50-20	Ammortamento immobilizzazioni materie
Variazioni T.C.R.	2C	Trattamenti di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni fondi per rischi e oneri	2B	Fondi per rischi e oneri
ATTOFINANZIAMENTO ECONOMICO (A)		
Variazioni rimanenze	1C-10	Rimanenze
Variazioni crediti verso società di cui a:	1C-20-90-0200	Crediti verso società di calcio nazionali
	1C-20-90-0400	Crediti verso società di calcio estere UEFA
	1C-20-90-0600	Crediti verso società di calcio estere non UEFA
Variazioni Crediti verso clienti	1C-20-10	Crediti verso clienti
	1C-20-11	Crediti verso clienti ordinari nazionali-parti correlate
	1C-20-20	Crediti verso clienti ordinari esteri UE-parti correlate
	1C-20-21	Crediti verso clienti ordinari esteri UE-parti correlate
	1C-20-30	Crediti verso clienti ordinari esteri non UE-parti correlate
	1C-20-31	Crediti verso clienti ordinari esteri non UE-parti correlate
	1C-20-40	Crediti verso clienti ordinari esteri non UE-parti correlate
	1C-20-41	Crediti verso clienti per fatture da emettere con parti correlate
	1C-20-50	Altri crediti verso clienti
	1C-20-60	Crediti verso imprese controllate
	1C-20-61	Crediti verso imprese collegate
	1C-20-62	Crediti verso imprese controllanti
	1C-20-63	Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Variazioni crediti tributari	1C-20-70	Crediti tributari
Variazioni Crediti diversi	1C-20-80	Crediti verso altri
	1C-20-90	Crediti verso enti settore specifico
	Escluso le voci	
	1C-20-90-0200	Crediti verso società di calcio nazionali
	1C-20-90-0400	Crediti verso società di calcio estere UEFA
	1C-20-90-0600	Crediti verso società di calcio estere non UEFA

Voci	Riferimento al piano dei conti IRI	
Variazione attività finanziarie	11-50	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazione ratei e risconti attivi (cont. 11)	11	Ratei e risconti attivi
Variazione debiti verso società di valore	210-90-70 210-90-71 210-90-72	Debiti verso società di cui è azionaria Debiti verso società di cui è estere I.F.A. Debiti verso società di cui è estere non I.F.A.
Variazione debiti committenti altri	210-30 210-40 210-11 210-20 Esclusa la voce: 210-50 210-51 Esclusa la voce: 210-51 210-52 Esclusa la voce: 210-52 210-53 Esclusa la voce: 210-53	Aziendi Debiti verso familiari Debiti rappresentati da titoli di credito Debiti verso imprese controllate 210-50 Debiti finanziari verso imprese controllate Debiti verso imprese collegate 210-51 Debiti finanziari verso imprese collegate Debiti verso imprese controllanti 210-52 Debiti finanziari verso imprese controllanti Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 210-53 Debiti finanziari verso imprese controllate da controllanti
Variazione debiti tributari	218-61	Debiti tributari
Variazione debiti diversi	218-70 210-80 210-90 Esclusa la voce: 210-90-70 210-90-71 210-90-72	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri crediti Debiti verso enti - settore pubblico Debiti verso società di cui è azionaria Debiti verso società di cui è estere I.F.A. Debiti verso società di cui è estere non I.F.A.
Variazione ratei e risconti passivi (cont. 11)	21	Ratei e risconti passivi

VARIAZIONI NELLE ATTIVITA' E NELLE PASSIVITA' CORRENTI (D-B-C)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (E-A-D)

Incremento (Decremento) netto di altri plus/minus per azioni di società di valore	13-10-70 118-10-71 118-10-72	Plus/minus per prestazioni calcolati azionari Plus/minus per prestazioni calcolati I.F.A. Plus/minus per prestazioni calcolati Estere I.F.A.
Incremento (Decremento) netto di immobilizzazioni immateriali	118-10-10 118-10-20 118-10-30 118-10-40 118-10-50 118-10-60 118-10-80	Costi di impianto e di ampliamento Costi di sviluppo Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Avviamento Immobilitazioni in corso e accenti Altre immobilizzazioni
Incremento (Decremento) nelle immobilizzazioni materiali	118-20	Immobilitazioni materiali
Incremento (Decremento) netto di immobilizzazioni finanziarie	118-31 118-30-20-010 118-30-20-0100 118-30-20-0200	Immobilizzazioni finanziarie Crediti verso imprese controllate Crediti verso imprese collegate Crediti verso enti italiani

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (F)

Variazione obbligazioni e debiti convertibili	210-11 210-11	Obbligazioni Obbligazioni convertibili
Variazione debiti verso soci per finanziamenti	210-20-11 210-20-21 Esclusa la voce: 210-20-20-0100	Soci e partecipazioni temporanee Soci e finanziamenti Debiti verso soci per finanziamenti postergati
Variazione debiti verso soci per finanziamenti	210-20-10 210-20-20-0101	Soci - anticipi e di temporanee Debiti verso soci per finanziamenti I.F.A.
Variazione debiti verso banche	210-21	Debiti verso banche
Variazione debiti verso altri finanziatori	210-22	Debiti verso altri finanziatori
Variazione debiti di natura finanziaria collegati a parte patrizia	210-50-20 210-51-20 210-52-20 210-53-21	Acconti finanziari verso imprese controllate Debiti finanziari verso imprese collegate Debiti finanziari verso imprese controllanti Debiti finanziari verso imprese controllate da controllanti

Voci	Raccordo con il piano dei conti (P.C.)	
Apporti di capitale	2A 2.3.20.20.0305	Finanziamento netto Debiti verso soci per utenze, arretrati partecipati e simili
Distribuzioni di utili		
FLUSSO DI CASSA GENERATO DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA (G)		
INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE (H-I-F+G)		
Disponibilità liquide all'inizio del periodo (I)	IC-01	Disponibilità liquide
Disponibilità liquide alla fine del periodo (H)	IC-02	Disponibilità liquide
SALDO A PAREGGIO (M)=I-H		

Il rendiconto finanziario viene costruito utilizzando il conto economico di periodo e gli stati patrimoniali di inizio e fine periodo, opportunamente rettificati per sterilizzare gli effetti delle voci prive di contenuto finanziario, segnatamente:

- le rettifiche di valore degli elementi che formano il capitale circolante;
- i riacci e i risconti;
- gli ammortamenti;
- i fondi per rischi e oneri;
- il trattamento di fine rapporto;
- le svalutazioni e le rivalutazioni;
- le plusvalenze e le minusvalenze;
- le componenti non finanziarie del capitale netto.

Nella fase di prima applicazione, le rettifiche da apportare riguardano le seguenti voci:

- gli ammortamenti;
- il trattamento di fine rapporto;
- i fondi per rischi e oneri.

Nella sua articolazione, il rendiconto finanziario accoglie i flussi finanziari di cinque aree gestionali:

- autofinanziamento economico;
- variazioni nelle attività e nelle passività correnti, ossia variazione del capitale circolante netto;
- flusso di cassa della gestione corrente;
- flusso di cassa generato dall'attività di investimento;
- flusso di cassa generato dall'attività finanziaria.

Tali flussi finanziari conducono, come si è detto, al risultato finale costituita dall'incremento (decremento) delle disponibilità liquide.

IV. Le note esplicative del budget: presupposti e rischi

Le NOIF prevedono che i prosett. di budget siano accompagnati dalle relative note esplicative comprensive sia dei presupposti e dei rischi di realizzazione del programma sottostante il budget stesso, sia degli elementi di discontinuità rispetto all'ultimo bilancio.

Le note esplicative devono illustrare gli obiettivi della stagione sportiva, dai quali dipendono, in definitiva, le scelte contenute nel programma.

V. Il Report consuntivo

Per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, i report consuntivi sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) i report consuntivi di stato patrimoniale sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e dell'ultima relazione semestrale approvata;
- b) i report consuntivi di conto economico al 31 dicembre, sono calcolati sulla base della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata al 30 giugno relativa a detto esercizio;
- c) i report consuntivi di conto economico al 30 giugno, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata al 30 giugno e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata al 30 giugno relativa a detto esercizio.

VI. Le note esplicative del report consuntivo: individuazione di una soglia di significatività e definizione di scostamenti rilevanti

Le NOIF prevedono che nella relazione dei report consuntivi, devono essere indicate sia le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget, sia gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget stesso.

Al fine di individuare le singole voci di budget per le quali sarà necessario procedere ad una analisi dettagliata degli eventuali scostamenti con i dati dei report consuntivi, viene determinato per ciascuna società un livello di significatività complessiva. Lo stesso sarà calcolato in rapporto ai valori complessivi presentati in sede di deposito del budget, pari al:

- 2% del totale attivo, per le voci attivo e passivo componenti lo stato patrimoniale;
- 2% del totale del valore della produzione, per le voci di costo e ricavo componenti il conto economico.

Nelle note esplicative, per ogni singola voce di budget superiore alle suddette soglie, le società dovranno procedere ad una analisi degli eventuali scostamenti, specificando le cause che li hanno determinati.

Quando i suddetti scostamenti siano peggiorativi nella misura del 10% rispetto ai dati di budget di ciascun semestre di riferimento, gli stessi sono considerati *rilevanti* e la società dovrà indicare gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget stesso.

Nel caso in cui la società non dovesse adottare alcun intervento correttivo oppure gli interventi adottati siano ritenuti non adeguati a rispettare gli obiettivi di budget, sono assoggettate alle sanzioni di cui al successivo paragrafo VII.

VII. Sanzioni

In caso di *scostamenti rilevanti* riportati nei report consuntivi rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno, qualora la società non adotti alcun intervento correttivo oppure gli interventi correttivi siano ritenuti non adeguati, la stessa è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 10.000,00. In caso di recidiva, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al doppio di quella già comminata.



COMUNICATO UFFICIALE N. 481
Stagione Sportiva 2024/2025

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 293/A della F.I.G.C inerente la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASILLA POSTALE 2456

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 aprile 2025;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata, altresì, la necessità di coordinare le nuove disposizioni contenute nel Titolo VI delle NCHF di cui al Comunicato Ufficiale n. 289/A del 9 maggio 2025;
- visti l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica dell'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tali nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MAGGIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

Art. 33

Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolve prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile,

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i).

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratifiedi e degli incentivi all'essito dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i).

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolate prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori atleti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori atleti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima stagione:

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli atleti, ivi compresi i calci delle indisponibilità di cui all'art. 35 della NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori adetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima stagione;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate alle sanzioni previste dalle medesime disposizioni.



PRATICA DI ACCORDO PRELIMINARE

PREMESSA

Le pratiche di accordo preliminare attualmente presenti su portale sono le seguenti:

- **Accordo Preliminare (Art.105 Comma4)**
- **Accordo Preliminare Trasf.Definit. (Art.105 Comma2)**
- **Accordo Preliminare Trasf.Prest. (Art.105 Comma2)**

Tesseramento DL Nuovo Italiano Nuovo Straniero minore mai tesserato estero Nuovo Straniero minore già tesserato estero Avvio nuova carriera Aggiornamento di posizione Passaggio da SGS a DL Trasferimento definitivo Trasferimento in prestito Trasformazioni prestito in definitivo (art.101) Rientro dal prestito (art.103bis) Svincolo per accordo (art.108) Rientro da Federazione Estera Trasferimento definitivo da società profess. Trasferimento in prestito da società profess. Aggiornamenti di Posizione da società profess. Modifica prestito in definitivo da prof.(art.101) Dichiarazione Residenza Calciatori per Formazione Caricamento foto Presentazione permesso di soggiorno Trasferimento definitivo da soc.Div.Naz.Femm. Trasferimento in prestito da soc.Div.Naz.Femm. Trasformaz.prestito da soc.Div.Naz.Femm. in defn. Rientro dal prestito da soc.Div.Naz.Femm. Pratiche tesseramento aperte Aggiornamento Contratto Sportivo Svincolo Risoluzione Contratto (Art.117bis) Prelazione nuova stagione Accordo Preliminare (Art.105 Comma4) Accordo Preliminare Trasf.Definitiva (Art.105 Comma2) Accordo Preliminare Trasf.Prest. (Art.105 Comma2)	Affetti Tabulato Calc. Dilettanti Tabulato Calc. SGS Interrogaz.storico calciatori Interrogaz.calciatori in quiescenza	Stampa cartellini DL Richiesta/Restampa cartellino (in organico) Richiesta cartellino (pratiche attesa convalida) Pratiche cartellini aperte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La pratica di accordo preliminare è consentita solo tra calciatore e società diversa da quella di appartenenza.

Per accordo con la stessa società la pratica da utilizzare è quella di ***Aggiornamento Contratto Sportivo***.

Un calciatore non può stipulare più accordi preliminari.

Per un calciatore con vincolo di tesseramento biennale o pluriennale in scadenza oltre il termine della stagione sportiva corrente la pratica da istruire è:

- ***Accordo Preliminare Trasn.Definit.*** (Art.105 Comma 2) per trasferimento definitivo o cessione di contratto;
- ***Accordo Preliminare Trasn.Prest.*** (Art.105 Comma 2) per trasferimento in prestito o cessione di contratto della durata di una stagione sportiva.

Per un calciatore con rapporto contrattuale in scadenza al termine della stagione sportiva corrente la pratica da istruire è ***Accordo Preliminare (Art.105 Comma 4)***.

ISTRUZIONE PRATICA

DL - Preliminare Comma4

Cognome FERRETTI Nome Matricola Disciplina TUTTI

Avvia ricerca

Precedente Succiniva

Matricola	Cognome	Nome	Nato il	Disciplina
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11
	FERRETTI			Calcio a 11

Dopo aver ricercato e selezionato il calciatore si aprirà la consueta schermata per l'inserimento dei dati della pratica.

Una volta salvata verranno generati i documenti da firmare relativi a:

- accordo preliminare;
- rapporto sportivo (contratto oneroso o dichiarazione di prestazione volontaria).

La data decorrenza sarà il 1° luglio della stagione sportiva prossima.

Una volta dematerializzata, firmata e convalidata la pratica dal Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione di competenza il calciatore verrà «bloccato» e non sarà più visibile da altre società per qualunque pratica di tesseramento.

Con la partenza della nuova stagione sportiva avrà inizio il tesseramento effettivo del calciatore basato sull'accordo preliminare precedentemente stipulato.

La società titolare del tesseramento riceve notifica via e-mail di preliminare in corso di perfezionamento.